

**Osservazioni al documento di consultazione recante Disposizioni in materia di
adeguata verifica della clientela**

12 giugno 2018

Premessa e considerazioni generali

Lo scorso 13 aprile, l'Autorità ha posto in consultazione il documento recante "**Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela**".

La consultazione in oggetto ha un'importanza rilevante per le banche e per gli intermediari finanziari, considerato che il D.Lgs. n. 231 del 2007, come modificato dal D.lgs. n. 90/2017 (di seguito, Decreto antiriciclaggio) sui temi dell'adeguata verifica necessita di essere completato dalle Disposizioni in oggetto al fine di dare certezza al quadro normativo e indicazioni concrete agli intermediari. Le osservazioni sono quindi il frutto di quanto emerge dall'esperienza operativa che in questi anni il mondo bancario e finanziario ha maturato nonché della prima fase di applicazione del mutato quadro normativo anche a seguito della Comunicazione emanata da Codesta Autorità il 9 febbraio scorso.

La normativa primaria e secondaria in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo internazionale deriva dalla normativa comunitaria e in particolare dalla cd. IV Direttiva antiriciclaggio che è stata a sua volta arricchita dalle Linee Guida delle Autorità di vigilanza Europee (AEV). Esistono tuttavia delle peculiarità nazionali che non trovano disciplina nelle norme europee e che si ritiene fondamentale sottoporre all'attenzione della Banca d'Italia onde ottenere indicazioni puntuali che gli intermediari bancari e finanziari possano mettere in atto, assicurando la conformità al set di regole in parola nonché un efficace presidio al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, secondo il principio dell'approccio basato sul rischio.

Di seguito si riportano le osservazioni del settore bancario e finanziario.

* * *

A) Disposizioni Preliminari

Definizioni

- **Paragrafo 5 "conti correnti di corrispondenza"**

Il paragrafo 5 definisce i "conti correnti di corrispondenza" come "*i conti tenuti dalle banche per il regolamento dei servizi interbancari (rimesse di effetti, assegni circolari e bancari, ordini di versamento, giri di fondi, rimesse documentate e altre operazioni) nonché i rapporti, comunque denominati, intrattenuti tra intermediari bancari e finanziari utilizzati per il regolamento di transazioni per conto dei clienti degli enti corrispondenti (ad esempio, deposito di titoli, servizi di investimento, operazioni in cambi, servizi di incasso di documenti, emissione o gestione di carte di debito o di credito);*".

Osservazioni al documento di consultazione recante **Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela**

Osservazioni

Nella definizione **il termine “enti corrispondenti” andrebbe sostituito con il termine “enti rispondenti”**, essendo i “conti correnti di corrispondenza” aperti presso la banca corrispondente (il destinatario) da parte della banca rispondente (il cliente).

Si chiede inoltre di specificare e - in caso positivo - di indicare tra gli esempi, se lo scambio chiavi SWIFT (RMA – Relationship Management Application) rappresenta l’instaurazione di un rapporto di cui al paragrafo 5.

- **Paragrafo 18 “operazione”**

Il paragrafo 18 definisce l’“operazione” come *“l’attività consistente nella movimentazione, nel trasferimento o nella trasmissione di mezzi di pagamento o nel compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale”*.

Osservazioni

Nella definizione di “operazione”, sebbene essa riprenda in parte i contenuti del decreto antiriciclaggio, non è del tutto chiaro cosa si intenda con “compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale”. L’espressione è potenzialmente foriera di rischi ed ambiguità, con conseguente potenziale applicazione disomogenea tra i destinatari (soprattutto nel caso di “atti negoziali a contenuto patrimoniale” che possono vedere coinvolti più destinatari, non necessariamente in rapporto tra loro, tra i quali non intercorre alcun accordo per l’adeguata verifica da parte di un terzo).

Si chiede pertanto di chiarire rispetto all’attività degli intermediari bancari e finanziari cosa si intenda con “compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale” o di eliminare tale riferimento laddove non pertinente rispetto all’attività principale svolta dagli intermediari bancari e finanziari.

Paragrafo 19 “operazioni collegate”

Il paragrafo 19 definisce le “operazioni collegate” come *“operazioni tra loro connesse per il perseguimento di un unico obiettivo di carattere giuridico-patrimoniale”*.

Osservazioni

Nella definizione di “operazioni collegate” vengono anche in tale caso fedelmente replicati i contenuti di cui al decreto antiriciclaggio il quale riferisce anch’esso all’art. 1-Definizioni ad “operazioni tra loro connesse per il perseguimento di un unico obiettivo di carattere giuridico-patrimoniale”.

Osservazioni al documento di consultazione recante Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela

Si ritiene possa del pari risultare utile un chiarimento di maggiore dettaglio volto a valorizzare in concreto eventuali criteri di connessione rilevanti ai fini della definizione normativa.

- **Paragrafo 25 “Persone politicamente esposte (PEP)”**

Il Paragrafo 25 definisce le “persone politicamente esposte (PEP) come *“le persone fisiche indicate all’articolo 1, comma 2, lettera dd) del decreto antiriciclaggio”*.

Osservazioni

La definizione di “Persona politicamente esposta” è tratta dal D.lgs. 231/2007 mediante specifico richiamo; si richiede però un chiarimento al fine di determinare correttamente le modalità operative delle Banche e degli intermediari Finanziari nell’applicazione delle misure rafforzate nei confronti di tali soggetti e garantire modalità omogenee di comportamento.

In particolare, nell’art. 1 lettera dd) del D.lgs. 231/2007 è specificato che per persone politicamente esposte si devono intendere “le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami...”.

A differenza della previgente normativa, dove nell’Allegato tecnico era specificato che “ai fini dell’individuazione dei soggetti con i quali le persone di cui al numero 1 intrattengono stretti legami”, richiamando quindi specificatamente che gli stretti legami facessero riferimento solamente alle Persone Politicamente esposte, la nuova definizione risulta essere di non immediata interpretazione.

Nella nuova definizione, in luogo del richiamo esplicito, si parla di “predetti soggetti”: può pertanto sorgere il dubbio che per “soggetti con stretti legami” si intendano sia quelli che hanno rapporti coi PEPS sia quelli che hanno rapporti coi familiari, allargando a dismisura la platea di nominativi da sottoporre ad obblighi rafforzati di adeguata verifica.

Si tenga conto che nella Relazione illustrativa al D.lgs. 90/2017 è specificato che l’articolo 1 “reca, uniformandosi al dettato della IV Direttiva, le definizioni di “persone politicamente esposte”.

Pertanto l’articolo 1 deve essere letto prendendo quale riferimento l’art. 3 della IV Direttiva, nel cui punto 9) si definisce “persona politicamente esposta” una persona fisica che ricopre o ha ricoperto determinate cariche pubbliche e nel cui punto 11) è specificato che per “soggetto con il quale le persone intrattengono notoriamente stretti legami si intendono i soggetti che

Osservazioni al documento di consultazione recante Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela

abbiano la titolarità effettiva congiunta o siano uniche titolari effettive di enti a beneficio di persona politicamente esposta”.

Se quindi si legge l’articolo 1 come recepimento della definizione di persona politicamente esposta contenuta nella IV Direttiva antiriciclaggio, è chiaro che i soggetti con stretti legami fanno riferimento solamente a quelli legati a persone politicamente esposte e non si allargano anche ai loro familiari; **vista la dizione generica della definizione attuale dell’art. 1 lett. dd), si richiede conferma di tale impostazione.**

- **Paragrafo 26 “pubblica amministrazione”**

Il paragrafo 26 definisce la pubblica amministrazione come: *“le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, gli enti pubblici nazionali, le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, **limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dall’Unione europea** nonché i soggetti preposti alla riscossione dei tributi nell’ambito della fiscalità nazionale o locale, quale che ne sia la forma giuridica”.*

Osservazioni

La definizione ricomprende anche le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni e dalle loro controllate... “limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dall’Unione europea”.

Sebbene si tratti di una definizione contenuta dallo stesso D.Lgs. n. 231 del 2007, **si ritiene che questa sia l’occasione per fornire una interpretazione di tale locuzione, in quanto non è molto chiaro il perimetro, che lascia adito a interpretazioni soggettive da parte degli intermediari.**

Tale perimetro potrebbe essere delimitato da documenti (ad es. l’Elenco delle Amministrazioni Pubbliche dell’ISTAT) o dal sito internet <http://www.indicepa.gov.it/documentale/index.php> ai quali il provvedimento faccia un inequivocabile riferimento.

- **Paragrafo 29 “rapporti assimilabili ai conti di passaggio”**

Osservazioni

Analogamente a quanto segnalato nelle osservazioni alla definizione di cui al paragrafo 5, nella definizione il termine “enti corrispondenti” andrebbe sostituito con il termine “enti rispondenti”, essendo i “conti correnti di corrispondenza” aperti presso la banca corrispondente (il destinatario) da parte della banca rispondente (il cliente).

Osservazioni al documento di consultazione recante Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela

- **Paragrafo 30 “rapporto continuativo”:**

Il paragrafo 30 della presente sezione definisce il rapporto continuativo come *“un rapporto contrattuale di durata, che non si esaurisce in un'unica operazione, rientrante nell'esercizio dell'attività istituzionale dei destinatari”*

La definizione di rapporto continuativo non richiama più – considerata la mutata disciplina in tema di conservazione - il provvedimento di Banca d'Italia relativo alla tenuta dell'AUI che prevedeva la possibilità di non aprire un nuovo rapporto continuativo e quindi di non effettuare l'adeguata verifica “in caso di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, compresi mutui, finanziamenti in valuta ovvero leasing finanziario se concessi a valere su conto corrente già in essere e avente come intestatario il soggetto finanziato”.

Osservazioni

Si propone di prevedere che l'acquisizione dal cliente delle informazioni necessarie al perfezionamento dell'adeguata verifica possano essere desunte anche da altri documenti, firmati dal cliente tra cui, ad esempio, quelli per la richiesta dell'apertura del rapporto; ciò soprattutto per i nuovi rapporti da instaurare con clienti già in essere. In tali casi il questionario di adeguata verifica, già presente nei sistemi della banca, verrebbe aggiornato con la natura e lo scopo del nuovo rapporto sulla base dei documenti sopra richiamati.

Si segnala inoltre che sarebbe opportuno mantenere, nel Provvedimento che emanerà Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 34, comma 3 del decreto antiriciclaggio, per la conservazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni relative ai clienti contenuti in archivi informatizzati, l'elenco dei cd. “altri rapporti continuativi”.

- **Paragrafo 33) “titolare effettivo”:**

la lettera b), del paragrafo 33) stabilisce che *“nel caso in cui il cliente e/o il soggetto per conto del quale il cliente instaura un rapporto continuativo ovvero realizza un'operazione siano entità diverse da una persona fisica, la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'entità oppure il relativo controllo o che ne risultano beneficiari (in breve, “titolare effettivo sub 2”). In particolare, in caso di società di capitali o altre persone giuridiche private, anche se con sede all'estero, e trust espressi, indipendentemente dal relativo luogo di istituzione e dalla legge ad essi applicabile, il titolare effettivo sub 2) è individuato secondo i criteri di cui agli articoli 20 e 22, comma 5, del decreto antiriciclaggio; gli stessi criteri, si applicano, in quanto compatibili, in caso di società di persone e di altri soggetti giuridici, pubblici o privati, anche se privi di personalità giuridica;*

Osservazioni al documento di consultazione recante Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela

Osservazioni

Il titolare effettivo sub 2) è individuato secondo i criteri di cui agli articoli 20 e 22, comma 5, del decreto antiriciclaggio; gli stessi criteri, si applicano, in quanto compatibili, in caso di società di persone e di altri soggetti giuridici, pubblici o privati, anche se privi di personalità giuridica.

Appare opportuno specificare la nozione di soggetto giuridico pubblico.

Infatti, qualora ci si riferisca anche agli enti della pubblica amministrazione, l'estensione dei criteri di cui agli articoli 20 e 22, comma 5, del decreto antiriciclaggio (non contemplata né nella Comunicazione in materia di obblighi antiriciclaggio per gli intermediari bancari e finanziari del 9 febbraio scorso, né nei contributi degli organismi europei, quali le AEV) non appare applicabile in considerazione della differente natura che connota i soggetti e le cariche a cui la legge si riferisce per identificare la titolarità effettiva.

Infatti, le varie entità riconducibili alle "Pubbliche Amministrazioni", le società controllate da Pubbliche Amministrazioni, le società sottoposte a procedure concorsuali, sequestri e i Condomini, sono categorie per le quali difficilmente risultano applicabili i criteri generali definiti alla lettera b. Avuto presente altresì che la nota 3 (in calce alla definizione di "esecutore") conferma la qualità di "esecutore" di figure come i curatori fallimentari o, in generale, i soggetti incaricati da un'autorità pubblica dell'amministrazione di beni e rapporti, **si chiede di inserire specifici criteri per la corretta individuazione del titolare effettivo delle entità sopra menzionate. Ciò anche al fine di evitare interpretazioni differenti non solo fra le diverse banche, ma anche tra banca – cliente.**

- **Focus sulle pubbliche amministrazioni**

L'art. 25, comma 3, del Decreto Legislativo n. 231/2007 ante novella prevedeva espressamente che *"L'identificazione e la verifica non sono richieste se il cliente è un ufficio della pubblica amministrazione ovvero un'istituzione o un organismo che svolge funzioni pubbliche conformemente al trattato sull'Unione europea, ai trattati sulle comunità europee o al diritto comunitario derivato"*.

Nel D.Lgs. n. 231/2007, come novellato dal D.Lgs. n. 90/2017, tale previsione non è stata mantenuta. Essendo inoltre cambiata la modalità di svolgimento degli obblighi di adeguata verifica che anche nel caso di verifica semplificata (associata ad un basso rischio) prevede comunque che vengano messi in atto tutti gli adempimenti, si prospettano una serie di problematiche nella relazione con tale tipologia di clientela.

Osservazioni al documento di consultazione recante Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela

L'individuazione del titolare effettivo nelle P.A non risponde ad alcuno dei criteri di legge, nemmeno quello residuale della "amministrazione o direzione", peraltro riservato alle società di capitali, così come non risultano previste indicazioni in materia nelle Linee Guida delle AEV.

Inoltre, laddove il titolare effettivo coincidesse con la persona politicamente esposta di riferimento, ad esempio nel caso di enti pubblici rilevanti, si avrebbe un enorme numero di rapporti che, dall'attuale verifica semplificata, passerebbero in adeguata verifica rafforzata.

Anche la generale disposizione per cui le misure semplificate consistono in una riduzione dell'estensione e della frequenza degli adempimenti previsti nella Parte Seconda, comunque da porre in essere, risulta di difficile applicazione in relazione alla Pubblica Amministrazione.

Appare necessario prevedere per questa tipologia di clientela specifiche modalità di attuazione delle misure semplificate, per esempio, contemplando la possibilità che, potendo dedurre lo scopo del rapporto dalla sua natura/operatività, e non trovando nella legge disposizioni attuative in ordine all'identificazione del titolare effettivo, la verifica possa limitarsi all'identificazione del cliente/esecutore, senza la necessaria formalizzazione di un questionario di adeguata verifica che, per le descritte motivazioni, risulterebbe superfluo. Con riferimento al titolare effettivo potrebbe ritenersi sufficiente, laddove debba essere necessariamente individuato, la dichiarazione della P.A.

Qualora le disposizioni rimanessero invariate appare opportuno considerare la possibilità, piuttosto elevata, che il titolare effettivo coincida con una Persona Politicamente Esposta. Al ricorrere di questa ipotesi si ritiene che debbano essere svolte delle valutazioni quanto alla classificazione di tale soggetto come PEP in funzione di una serie di fattori.

Ad esempio, una soluzione potrebbe essere quella di operare sulla falsariga di quanto indicato nel documento del Wolfsberg group, recante "Wolfsberg guidance on Politically Exposed Persons (PEPs)" del 2017.

In particolare, il Paragrafo 7 del citato documento è dedicato a "PEP control of state owned entities and public-sector bodies" e indica quanto segue:

"Many state-owned entities and public-sector bodies will have PEPs in controlling positions within the organisation. However, this does not always mean that the PEP will transfer corruption risk to that organisation.

In some cases, the individual will only be classified as a PEP as a result of their position within that organisation, in which case it is not appropriate to subject the organisation itself to the PEP control framework. In other cases, the individual may be a PEP as a result of a different position but may be

Osservazioni al documento di consultazione recante Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela

acting in their official rather than personal capacity within the organisation in question (for example, Finance Ministers representing their countries on the board of international financial institutions). Again, this does not mean the organisation should be treated in the same way as a PEP.

However, some State Owned Entities will have genuine PEP risk. This is more likely to occur where the ruler of a country appoints family members to key positions, or where there is not a sufficiently clear separation between state finances and the personal finances of those in power”.

Sulla base di quanto sopra menzionato e in considerazione dei fattori evidenziati nel citato Paragrafo 7, potrebbe essere opportuno considerare che la classificazione di PEPs di un titolare effettivo di una P.A non rilevi, ai fini dell'applicazione della verifica rafforzata, per il rapporto che viene aperto a nome della P.A. o per le operazioni occasionali sempre riferibili alla P.A., mentre assuma rilevanza laddove tale soggetto agisca in nome proprio e quindi apra un rapporto o svolga operazioni al di fuori del suo ruolo ufficiale.

- **Focus su individuazione del titolare effettivo in altri casi**

Anche nei casi di aziende municipalizzate, rapporti aperti dalle procedure esecutive individuali o concorsuali, condomini o parrocchie i criteri previsti dalle disposizioni per l'individuazione del titolare effettivo non si dimostrano facilmente applicabili.

Occorrerebbe fornire delle indicazioni specifiche per casi particolari, tra cui quelli citati, per cui il titolare effettivo possa essere individuato, ad esempio, nell'amministratore condominiale, nel Presidente del Tribunale, etc.

- Con riferimento alla definizione di titolare effettivo sub 1, si evidenzia che l'individuazione dello stesso – a differenza di quanto indicato nelle previgenti Disposizioni di adeguata verifica della clientela – non è richiesta solo per le operazioni occasionali ma è ora richiesta anche nel caso di instaurazione del rapporto continuativo.

Osservazioni

Si chiede pertanto di tornare alla formulazione del Provvedimento precedente che non si riferiva all'instaurazione del rapporto continuativo e che faceva particolare riferimento al caso di operazione occasionale (parte Seconda, Sez. IV; terzo paragrafo). Quanto alle operazioni riconducibili ad un rapporto continuativo esse si presumevano effettuate per conto del cliente persona fisica intestataria del rapporto (...), ciò salvo diversa indicazione del cliente.

Focus sul cd. conto dedicato dei notai

Osservazioni al documento di consultazione recante Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela

La legge 4 agosto 2017, n. 124, all'articolo 1, comma 142, lettera a) (cd. Legge sulla concorrenza) ha modificato l'art. 1, comma 63, della legge n. 147/2013, prevedendo che:

"Il notaio o altro pubblico ufficiale è tenuto a versare su apposito conto corrente dedicato:

a) tutte le somme dovute a titolo di tributi per i quali il medesimo sia sostituto o responsabile d'imposta, e comunque le spese anticipate di cui all'articolo 15, primo comma, numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, in relazione agli atti a repertorio dallo stesso ricevuti o autenticati e soggetti a pubblicità immobiliare o commerciale;

b) ogni altra somma affidatagli e soggetta ad obbligo di annotazione nel registro delle somme e dei valori di cui alla legge 22 gennaio 1934, n. 64;

c) l'intero prezzo o corrispettivo, ovvero il saldo degli stessi, se determinato in denaro, oltre alle somme destinate ad estinzione di gravami o spese non pagate o di altri oneri dovuti in occasione del ricevimento o dell'autenticazione di atti di trasferimento della proprietà o di trasferimento, costituzione o estinzione di altro diritto reale su immobili o aziende, se in tal senso richiesto da almeno una delle parti e conformemente all'incarico espressamente conferito; nei casi previsti dalla presente lettera, il notaio deve ricusare il suo ministero se le parti non depositano, antecedentemente o contestualmente alla sottoscrizione dell'atto, l'importo dei tributi, degli onorari e delle altre spese dell'atto, salvo che si tratti di persone ammesse al beneficio del gratuito patrocinio".

Il tema che si pone riguarda la necessità per l'intermediario di chiedere al Notaio di dichiarare il "titolare effettivo" di ogni operazione a valere sul conto dedicato laddove essa sia pari o superiore a 15.000 euro.

Infatti, il Provvedimento della Banca d'Italia del 3 aprile 2013 in materia di adeguata verifica prevedeva che le operazioni riconducibili a un rapporto continuativo che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro "si presumono effettuate per conto del cliente persona fisica intestatario del rapporto o, nel caso di cliente diverso da persona fisica, del titolare effettivo sub 2 del rapporto stesso; ciò salva diversa indicazione del cliente medesimo. A tale ultimo riguardo, alla costituzione del rapporto continuativo, il cliente va richiamato a indicare, nel corso del futuro svolgimento del rapporto, le operazioni tra quelle che soddisfano i citati requisiti di importo che siano

effettuate per conto terzi e a fornire tutte le indicazioni necessarie all'identificazione del titolare effettivo dell'operazione.¹"

Ora la medesima impostazione con riferimento alle operazioni occasionali viene ribadita nella Bozza di Disposizioni in commento e estesa anche al caso dell'instaurazione del rapporto continuativo.

Considerato il caso specifico e la complessità operativa che deriva dall'applicazione della citata previsione al caso del cd. conto dedicato dei notai, si chiede di considerare soluzioni diverse dalla dichiarazione per ogni singola operazione a valere sul conto del titolare effettivo.

In questo senso possono rilevare anche le indicazioni fornite negli Orientamenti congiunti delle AEV che sono richiamate integralmente dalle presenti Disposizioni, nella parte dedicata ai conti collettivi multi-cliente (cfr. pag. 41 degli orientamenti)".

In particolare, tali Orientamenti prevedono che "se consentito dalla legislazione nazionale e nel caso in cui il rischio correlato al rapporto continuativo sia basso e sempre che siano rispettate le condizioni di seguito definite, una banca potrebbe applicare misure semplificate di adeguata verifica della clientela, purché:

[omissis]

- *il cliente sia un soggetto, diverso da un'impresa, destinatario degli obblighi di antiriciclaggio/contrasto al finanziamento del terrorismo in uno Stato del SEE e sia soggetto ad un'efficace azione di vigilanza per accertare il rispetto da parte sua di tali obblighi*
- *il rischio di riciclaggio/finanziamento del terrorismo correlato al rapporto continuativo sia basso, sulla base della valutazione effettuata dalla banca circa, tra le altre cose, l'attività del proprio cliente, le tipologie di clienti che l'attività del cliente serve e i paesi coinvolti dall'attività del cliente*
- *la banca è ragionevolmente convinta che il cliente applichi misure di adeguata verifica della clientela affidabili e graduati in funzione del rischio nei riguardi dei propri clienti e dei titolari effettivi di questi ultimi (potrebbe essere adeguata l'adozione da parte della banca di misure in funzione del rischio per valutare l'adeguatezza delle politiche e delle*

¹ A titolo di completezza si evidenzia che le Disposizioni responsabilizzano ulteriormente l'intermediario prescrivendo che "Nel quadro del controllo costante, i destinatari valutano eventuali elementi che inducono a ritenere che il cliente stia operando per conto di soggetti diversi da quelli indicati".

procedure di adeguata verifica della clientela del cliente, ad esempio, mediante un coordinamento diretto con i clienti di quest'ultimo) e

- *la banca abbia adottato misure in funzione del rischio per essere certa che il cliente fornirà, tempestivamente e su richiesta, le informazioni e i documenti di adeguata verifica della clientela relativi ai propri clienti sottostanti, i quali sono i titolari effettivi dei fondi detenuti nel conto collettivo multi-client, ad esempio includendo disposizioni in tal senso nel contratto con il cliente o verificando a campione la capacità del cliente di trasmettere le informazioni di adeguata verifica della clientela su richiesta.*

Con riferimento al notaio, in funzione della sua natura di pubblico ufficiale, in funzione della sua qualifica di destinatario della normativa antiriciclaggio e come tale sottoposto alla vigilanza del relativo Organismo di controllo nonché del fatto che è la legge nazionale a prescrivere l'apertura di tale conto, sembrano ricorrere diverse condizioni per applicare misure di verifica semplificata.

In questo ambito, gli Orientamenti congiunti delle AEV prevedono come soluzione che "Qualora le condizioni per l'applicazione delle misure semplificate di adeguata verifica della clientela ai conti collettivi siano soddisfatte, le misure semplificate di adeguata verifica della clientela potrebbero constare delle seguenti azioni intraprese dalla banca:

- identificare e verificare l'identità del cliente, inclusi i titolari effettivi del cliente (**ma non i clienti sottostanti di quest'ultimo**);
- stabilire la finalità e la natura prevista del rapporto d'affari e
- svolgere il controllo costante del rapporto continuativo.

Ne deriverebbe pertanto, sulla base del primo *bullet point* (cfr. grassetto) la possibilità di non acquisire per ogni operazione a valere sul conto dedicato l'indicazione del singolo cliente del Notaio cui è imputabile l'operazione e quindi del titolare effettivo.

* * *

B) PARTE PRIMA

VALUTAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

Sezione I. Il principio dell'approccio basato sul rischio

Osservazioni al documento di consultazione recante Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela

La presente Sezione, al secondo paragrafo, stabilisce che *“I destinatari definiscono e formalizzano, nel documento previsto dalle Disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni antiriciclaggio, procedure di adeguata verifica della clientela sufficientemente dettagliate; nel documento sono almeno indicate le specifiche misure (tra quelle elencate nella Sezione II e nelle Parti Terza e Quarta) di adeguata verifica semplificata e rafforzata da assumere in relazione alle diverse tipologie di clienti o prodotti”*.

Osservazioni

Dal punto di vista generale, si segnala che a pag. 6 è indicato “documento previsto dalle Disposizioni” ed è riportata la nota a piè di pagina n. 5 che contiene un riferimento alla Sezione III del Provvedimento in consultazione relativo alle Disposizioni su Organizzazione, Procedure e Controlli (L’organo con funzione di gestione provvede altresì a definire, nell’ambito dei criteri generali approvati dall’organo di supervisione strategica, e formalizzare in un documento ad hoc, le scelte che il destinatario intende in concreto compiere); si osserva che il medesimo Provvedimento richiama il criterio della analiticità delle disposizioni anche in relazione al documento citato nella Sezione II della Parte Prima (i destinatari definiscono una policy che indichi in modo analitico e motivato le scelte che essi in concreto intendono compiere, ecc.) che della Sezione II, Parte Seconda (l’organo con funzione di supervisione strategica approva una policy che indichi in modo analitico e motivato le scelte che il destinatario intende in concreto compiere).

Ci si chiede se dunque la policy di cui si parla nelle Disposizioni richiamate debba constare di n. 1 documento; una policy, come tale, di norma è sintetica e fa riferimento ad una pluralità di documenti.

La richiesta di prevedere un elevato grado di dettaglio della procedura di adeguata verifica nell’ambito di un documento di alto livello, come la policy aziendale sui rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, non appare completamente coerente con la natura del documento stesso. Tale documento è concepito per stabilire principi, linee guida, indirizzi generali, inderogabili per l’intermediario, la cui attuazione è tuttavia normalmente delegata a normativa gerarchicamente inferiore di carattere operativo.

Risulta inoltre di difficile comprensione, nel caso di una normativa puntuale ed articolata come quella sul contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, cosa si intenda per “motivazione” delle scelte cui viene fatto riferimento nella relazione illustrativa².

² Nella Relazione illustrativa del presente documento, al paragrafo 2, si dispone che “A fronte della possibilità di graduare le attività di adeguata verifica, le disposizioni richiedono agli intermediari di

Si chiede pertanto di eliminare il paragrafo in parola:

~~"I destinatari definiscono e formalizzano, nel documento previsto dalle Disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni antiriciclaggio, procedure di adeguata verifica della clientela sufficientemente dettagliate; nel documento sono almeno indicate le specifiche misure (tra quelle elencate nella Sezione II e nelle Parti Terza e Quarta) di adeguata verifica semplificata e rafforzata da assumere in relazione alle diverse tipologie di clienti o prodotti".~~

Laddove l'Autorità ritenesse di non eliminare la citata frase, si propone di adottare un modello in cui si prevede un documento finalizzato a fissare i principi generali inderogabili (Policy) da sottoporre all'approvazione dell'organo con funzione di supervisione strategica e di rimandare le modalità attuative di dettaglio a documento/i (ad esempio che disciplinano le procedure che regolamentano i vari processi aziendali) che in base al modello adottato dai singoli destinatari indichino le modalità di conduzione del processo di adeguata verifica.

- **Nei casi di branch di gruppo comunitario con Head Office estera, data la mancanza di un organo di gestione, si chiedono delucidazioni in merito all'organo preposto a tale attività.**

Sezione II. Criteri generali e fonti informative utili per la valutazione del rischio

A. Criteri generali

1. Criteri generali di valutazione concernenti il cliente

Il primo paragrafo della presente sezione prevede che *"I destinatari valutano l'ambito di attività e le caratteristiche del cliente, dell'eventuale titolare effettivo e, ove rilevante, dell'esecutore nonché il paese o l'area geografica di provenienza degli stessi e dei fondi;"*.

Osservazioni

definire, in modo analitico e **motivato** nella policy richiesta dalla disciplina sull'organizzazione e i controlli interni (documento in parallela consultazione), le scelte che essi in concreto intendono compiere sui vari profili rilevanti in materia di adeguata verifica (es. quali misure in concreto adottare per l'adeguata verifica rafforzata o semplificata)".

Osservazioni al documento di consultazione recante Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela

Il concetto di provenienza delle persone non consente un'interpretazione certa della regola.

Si chiede pertanto di modificare come segue la frase:

" I destinatari valutano l'ambito di attività e le caratteristiche del cliente, dell'eventuale titolare effettivo e, ove rilevante, dell'esecutore nonché il paese o l'area geografica di provenienza degli stessi e dei fondi nei quali si trova il luogo della sede o della residenza degli stessi o dai quali provengono i fondi" .

2. Criteri generali di valutazione concernenti il rapporto o l'operazione

Il secondo paragrafo della presente sezione prevede che: *"I destinatari valutano la ragionevolezza del rapporto continuativo o dell'operazione in relazione all'attività svolta e al complessivo profilo economico del cliente e/o del titolare effettivo, tenendo conto di tutte le informazioni disponibili (es. la capacità reddituale e patrimoniale) e della natura e dello scopo del rapporto".*

Osservazioni

Si chiede per quanto attiene al titolare effettivo di non fare esplicito riferimento o rimando alla "la capacità reddituale e patrimoniale", stante peraltro le nuove disposizioni in materia di identificazione del titolare effettivo stesso, trattandosi di informazioni non disponibili presso fonti affidabili e/o indipendenti.

Inoltre, lo stesso articolo 18, comma 1, lettera c) del decreto antiriciclaggio riferisce la capacità reddituale e patrimoniale al cliente e non al titolare effettivo.

B. Fonti informative utili alla valutazione del rischio

Sezione III. Profilatura della clientela

- Al primo capoverso, si dispone che *"I destinatari definiscono il profilo di rischio attribuibile a ogni cliente, sulla base dei complessivi elementi di valutazione e dei fattori di rischio descritti nella Sezione II e negli Allegati 1 e 2 che costituiscono parti integranti delle presenti disposizioni. I diversi fattori di rischio sono ponderati sulla base della loro importanza relativa. In esito alla profilatura, ciascun cliente è incluso in una delle classi di rischio predefinite dai destinatari".*

Osservazioni

Posto che dalla lettura della normativa sono preordinate le classi "basso rischio" ed "alto rischio", **si chiede di meglio chiarire che autonomia**

Osservazioni al documento di consultazione recante Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela

hanno i destinatari di predefinire classi di rischio e se si può forse immaginare una suddivisione del "rischio medio". Il Provvedimento UIF del 04/05/2011, tuttora in vigore, non prevede detta suddivisione e le linee guida delle AEV, pur ammettendo che possono sussistere classi di rischio diverse, indica "basso", "medio" e "alto" come le classi di rischio ordinarie.

- Al secondo capoverso della presente Sezione si dispone che *"L'elaborazione del profilo di rischio si basa, per quanto possibile, su algoritmi e procedure informatiche. I destinatari assicurano che la classe di rischio proposta in automatico dai sistemi informatici sia coerente con la propria conoscenza del cliente. In ogni caso, l'assegnazione finale del cliente ad una classe di rischio deve essere sempre validata dal destinatario, anche nel caso di conferma di quella automatica proposta dal sistema informatico"*.

Osservazioni

La previsione che impone in ogni caso la validazione della classe di rischio introdurrebbe, di fatto, una gestione manuale che, considerando la numerosità della clientela, risulterebbe impraticabile, neutralizzando l'indispensabile ausilio del sistema informatico.

L'inserimento di tale previsione renderebbe infatti estremamente onerosa e complessa la gestione del processo di profilatura della clientela, soprattutto nel caso degli aggiornamenti periodici della stessa.

Va, infatti, considerato che la profilatura della clientela è oramai un processo avviato da diversi anni e basato, non solo su considerazioni oggettive relative alle caratteristiche del cliente o del rapporto, ma anche sul monitoraggio nel continuo della sua operatività, che influisce ricorrentemente sul profilo assegnato in automatico in fase di apertura del rapporto. Quanto detto rende ovviamente difficile, se non impossibile, la ricostruzione puntuale del profilo originariamente attribuito in automatico attraverso una disamina di tutti gli elementi soggettivi ed oggettivi che lo hanno determinato.

In sintesi, la profilazione della clientela consiste nella trasformazione in un punteggio finale dei "pesi" numerici attribuiti a ciascuno degli elementi di valutazione del cliente, del rapporto continuativo e/o dell'operazione occasionale; l'insieme di tali "pesi" determina l'indice di rischio associato al cliente (costantemente aggiornato in presenza di una profilatura dinamica). Ne consegue che la mera validazione dell'indice di rischio si tradurrebbe in un adempimento amministrativo di nessun valore rispetto al risultato procedurale, per la cui verifica sarebbe ogni volta necessario ripercorrere (con specifiche competenze) i complessi passaggi che lo hanno determinato.

Osservazioni al documento di consultazione recante Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela

A tal riguardo, si ritiene sufficiente la messa a disposizione, per tutti i dipendenti ed i collaboratori che gestiscono e amministrano nel concreto i rapporti con la clientela, delle informazioni sul profilo attribuito alla medesima, come già avviene attualmente, affinché ne tengano in debito conto nella graduazione degli obblighi di adeguata verifica.

Inoltre, appaiono già esaustive sul punto, le previsioni dell'art. 15, c.2 e c.4 del decreto antiriciclaggio che prevedono che:

c.2 "2. I soggetti obbligati, adottano procedure oggettive e coerenti rispetto ai criteri e alle metodologie di cui al comma 1, per l'analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Per la valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati tengono conto di fattori di rischio associati alla tipologia di clientela, all'area geografica di operatività, ai canali distributivi e ai prodotti e i servizi offerti" .;

c.4 "4. La valutazione di cui al comma 2 è documentata, periodicamente aggiornata e messa a disposizione delle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), e degli organismi di autoregolamentazione, ai fini dell'esercizio delle rispettive funzioni e dei rispettivi poteri in materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo."

Si chiede pertanto di espungere il riferimento alla validazione del destinatario dal paragrafo:

***"L'elaborazione del profilo di rischio si basa, per quanto possibile, su algoritmi e procedure informatiche. I destinatari assicurano che la classe di rischio proposta in automatico dai sistemi informatici sia coerente con la propria conoscenza del cliente. ~~In ogni caso, l'assegnazione finale del cliente ad una classe di rischio deve essere sempre validata dal destinatario, anche nel caso di conferma di quella automatica proposta dal sistema informatico~~"**.*

Laddove l'Autorità ritenesse necessario prevedere comunque una validazione del profilo di rischio, si ritiene che l'obiettivo potrebbe essere perseguito esclusivamente attraverso una validazione dei criteri da applicare per la profilatura del rischio.

In questo senso si propone la seguente modifica:

"L'elaborazione del profilo di rischio si basa, per quanto possibile, su algoritmi e procedure informatiche. I destinatari assicurano che la classe di rischio proposta in automatico dai sistemi informatici sia coerente con la propria conoscenza del cliente.

In ogni caso, i criteri utilizzati per l'assegnazione finale della clientela ad una classe di rischio devono essere sempre preventivamente validati a dal destinatario".

Osservazioni al documento di consultazione recante Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela

- L'ultimo capoverso della presente sezione prevede che *"In relazione ai rapporti continuativi, i destinatari definiscono la frequenza ordinaria di aggiornamento della profilatura del cliente che deve risultare coerente con il livello di rischio. I destinatari verificano la congruità della classe di rischio assegnata al ricorrere di eventi o circostanze che sono suscettibili di modificare il profilo di rischio (es. nel caso di assunzione della qualifica di PEP, di cambiamenti rilevanti dell'operatività del cliente o della compagine societaria)"*.

Osservazioni

Nel periodo citato, sono indicati a titolo esemplificativo alcuni eventi ritenuti suscettibili di modificare il profilo di rischio del cliente; tra questi, diversamente dal Provvedimento sull'adeguata verifica del 2013, non è più citata la variazione della titolarità effettiva. Tenuto conto che la locuzione ivi inserita ("cambiamenti rilevanti della compagine sociale") di per sé non necessariamente include il cambio del titolare effettivo, **si chiede se non sia più necessario verificare la congruità della classe di rischio del cliente al ricorrere di tale circostanza, ferma restando in ogni caso l'opportunità del controllo nel continuo.**

C) PARTE SECONDA

OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA

Sezione I. Contenuto degli obblighi di adeguata verifica della clientela

- Il primo capoverso prevede che *"L'adeguata verifica della clientela consiste nelle seguenti attività:*

[-omissis]

[-omissis]

c) verifica dell'identità del cliente, dell'eventuale esecutore e dell'eventuale titolare effettivo sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;"

Osservazioni

Si apprezza il riferimento in questo paragrafo, così come in altri, all'"eventuale titolare effettivo", che appare tenere in considerazione le ipotesi, segnalate più volte alle Autorità (e trattate anche nel presente documento) in cui i criteri di legge non portano comunque ad una individuazione certa del titolare effettivo. Si ritiene pertanto che questo concetto possa essere utile per fornire agli intermediari indicazioni nelle

Osservazioni al documento di consultazione recante Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela

predette ipotesi (ad esempio, Pubblica amministrazione, condomini, parrocchie, etc.).

- Il secondo capoverso della presente sezione prevede che *“Quando i destinatari non sono in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela non instaurano il rapporto continuativo ovvero non eseguono l’operazione (cfr. art. 42 del decreto antiriciclaggio). Se tale impossibilità si verifica per un rapporto continuativo in essere, essi pongono fine al rapporto³”*.

Osservazione

Si ritiene necessario definire con maggiore precisione il perimetro di applicazione dell’obbligo di astensione e le concrete modalità di attuazione, anche alla luce del venir meno delle disposizioni attuative dell’abrogato comma 1-bis dell’art. 23.

Infatti, il novellato D.lgs. 231/2007, ed in particolare l’attuale disposizione che disciplina l’obbligo di astensione, vale a dire l’articolo 42, non prevede più la procedura di restituzione stabilendo che, in caso di impossibilità ad effettuare l’adeguata verifica i soggetti obbligati “si astengono dall’instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF a norma dell’articolo 35”.

Su tale profilo è successivamente intervenuta la UIF- con comunicazione del 3 luglio scorso, precisando che, in coerenza con il modificato disposto normativo, a far data dal 4 luglio 2017, la menzionata procedura di restituzione non trova più applicazione e che i soggetti obbligati non sono più tenuti a seguire le indicazioni fornite dall’Unità con i Provvedimenti del 6 agosto 2013 e del 10 marzo 2014.

È venuto meno, quindi, l’obbligo per le Banche di restituire i fondi al cliente tramite trasferimento/bonifico delle somme su un conto corrente indicato dal cliente, così come vengono meno tutte le istruzioni operative nonché i chiarimenti a suo tempo forniti con appositi interventi dalle competenti Autorità.

³ L’obbligo di astensione è richiamato anche nella Sezione VII. Il controllo costante nel corso del rapporto continuativo: “I destinatari svolgono un controllo costante nel corso del rapporto continuativo per mantenere aggiornato il profilo del cliente e individuare elementi di incongruenza che possono costituire anomalie rilevanti ai fini di specifici adempimenti (adozione di misure rafforzate di adeguata verifica, segnalazioni di operazioni sospette, astensione dall’esecuzione dell’operazione o dalla prosecuzione del rapporto)”.

Si ritiene pertanto opportuno che siano fornite delle puntuali indicazioni sul trattamento delle somme relative ai rapporti che sono stati chiusi per impossibilità di concludere il processo di adeguata verifica. Vi è infatti la difficoltà di gestione dei casi che già si verificano, con l'esposizione al rischio di contestazioni e controversie con i clienti.

Inoltre, tenuto conto che il tenore della norma così formulata potrebbe avere impatti significativi anche sui bilanci e sulle politiche di recupero di credito eventualmente avviate dai destinatari (NPL e UTP), si suggerisce di articolare con maggiore puntualità le tipologie di rapporti per i quali i destinatari dovranno procedere all'interruzione della relazione d'affari anche per osservare le prescrizioni di cui al citato articolo 42 del decreto antiriciclaggio.

Inoltre, l'astensione dalla prosecuzione del rapporto potrebbe tradursi non necessariamente nella chiusura dello stesso, ma nella apposizione di blocchi informatici che impediscano al cliente di effettuare nuove operazioni (dare/avere), finché il cliente non abbia provveduto ad effettuare gli aggiornamenti richiesti o a fornire le informazioni necessarie.

Sezione II. Ambito di applicazione

- Il terzo capoverso della sezione in parola prevede che "Le attività di adeguata verifica di cui alle lettere da a) a d) della Sezione I sono effettuate almeno nei momenti e nelle circostanze di seguito indicati:

[omissis];

b) quando viene eseguita un'operazione occasionale disposta dal cliente che comporta la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che sia effettuata con un'operazione unica o con più operazioni frazionate, ovvero che consista in un trasferimento di fondi⁴ superiore a 1.000 euro".

Osservazioni

Con riferimento al "momento" in cui ricorrono gli obblighi di adeguata verifica viene individuato, oltre al compimento dell'operazione occasionale per valori uguali o superiori ad € 15.000, anche il trasferimento di fondi per importi superiori a 1.000 €, come definito nel Regolamento 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio.

⁴ Come definito dall'articolo 3, paragrafo 1, punto 9, del regolamento (UE) n. 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio.

A tal proposito, si chiede di chiarire se, per i trasferimenti di fondi oggetto del Regolamento citato, l'adeguata verifica possa essere considerata assolta a monte dell'apertura del rapporto "conto di pagamento" (fatti salvi i principi di aggiornamento dei dati del cliente) ovvero vada ripetuta sul cliente ad ogni tipologia di disposizione contemplata.

Si chiede inoltre di chiarire quali operazioni considerare rientranti nella definizione di trasferimento fondi superiori a 1.000 euro, posto che il citato Regolamento Europeo dopo aver fornito la definizione richiama alcune possibili applicazioni in via esemplificativa ("fra cui"), ammettendo implicitamente che ne esistano altre.

- Sempre con riferimento al terzo capoverso e alla lettera b), si prevede che *"(...) I limiti di importo non si applicano ed è quindi sempre dovuta l'adeguata verifica per tutte le operazioni occasionali effettuate dai destinatari a titolo di servizio di pagamento o di emissione e distribuzione di moneta elettronica tramite agenti in attività finanziaria o soggetti convenzionati e agenti"*.

Osservazioni

Si propone di integrare il paragrafo con i casi di esenzione degli obblighi di adeguata verifica stabiliti dall'art. 44, comma 3, della normativa primaria, che prevede che:

"Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano al pagamento di tributi o sanzioni in favore di pubbliche amministrazioni o al pagamento del corrispettivo per la fruizione di beni e servizi di pubblica utilità nonché al servizio di pagamento di bollettini, erogato dai prestatori di servizi di pagamento, sulla base di un contratto di esternalizzazione, tramite soggetti non abilitati alla promozione e alla conclusione di contratti aventi a oggetto servizi di pagamento, purché risultino soddisfatte le seguenti condizioni:

a) il bollettino riporti i dati necessari al pagamento impressi a stampa in modo da consentirne la gestione in via automatizzata dal terminale utilizzato dal soggetto incaricato della riscossione o direttamente dall'utente;

b) il terminale dell'operatore incaricato non consenta in alcun modo di effettuare interventi manuali in grado di alterare le attività gestite in modo automatico".

- l'ultimo capoverso della presente Sezione prevede che *"I destinatari adempiono agli obblighi di adeguata verifica nei confronti dei nuovi clienti nonché dei clienti già acquisiti rispetto ai quali l'adeguata verifica si renda*

Osservazioni al documento di consultazione recante Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela

necessaria in conseguenza di modifiche normative ovvero in considerazione del mutato livello di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo associato al cliente".

Osservazioni

Al riguardo si segnala che la previsione appare introdurre un ulteriore elemento rispetto a quanto previsto dal Decreto antiriciclaggio.

Infatti, il citato Decreto, all'art. 17, comma 4, prevede che *"I soggetti obbligati adempiono alle disposizioni di cui al presente capo nei confronti dei nuovi clienti nonché dei clienti già acquisiti, rispetto ai quali l'adeguata verifica si renda opportuna in considerazione del mutato livello di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo associato al cliente"*, non facendo riferimento genericamente alle modifiche normative.

La frase, come formulata nelle Disposizioni, rischi di avere un tenore eccessivamente ampio rispetto alla finalità perseguita dalla norma primaria. Si chiede pertanto di eliminare il riferimento alle "modifiche normative".

* * *

Sezione III. L'identificazione del cliente e dell'esecutore.

- Il primo capoverso prevede che *"Se il cliente è una persona fisica, l'identificazione consiste nell'acquisizione dei dati identificativi forniti dal cliente stesso, previa esibizione di un documento d'identità o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente, del quale viene acquisita copia in formato cartaceo o elettronico, purché non modificabile. **Con le stesse modalità i destinatari identificano i cointestatari"**.*

Osservazione

Nel primo paragrafo si specifica che, in caso di cliente persona fisica, si devono utilizzare le medesime modalità identificative per i cointestatari, ma non sono più citati – come nel precedente Provvedimento - gli esecutori (le cui modalità di identificazione sono previste di seguito con riferimento al caso di cliente persona giuridica). **Si chiede, per chiarezza, di reinserire il riferimento all'esecutore anche in caso di cliente persona fisica.**

Si chiede di reinserire quanto era riportato al punto c) della Parte IV, sez. II del Provvedimento sull'adeguata verifica del 2013 con cui si potevano imputare al cliente determinate operazioni effettuate a distanza.

Osservazioni al documento di consultazione recante Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela

Infine, considerato che tra i dati da verificare è prevista anche la residenza anagrafica, si chiede di fornire indicazioni in merito alle modalità con cui ottemperare a detto obbligo, nel caso in cui il dato in parola sia riportato in modo incompleto/non sia riportato nel documento di identità esibito (ad esempio il passaporto). Ciò vale anche con riguardo a quanto indicato nella Sezione V in tema di verifica dei dati relativi al cliente, all'esecutore ed al titolare effettivo.

- Il terzo capoverso del presente paragrafo stabilisce che *"L'identificazione va effettuata in presenza del cliente ovvero – quando questi sia un soggetto diverso da una persona fisica – dell'esecutore"*.

Osservazioni

Appare necessario, analogamente a quanto sopra rappresentato, prevedere la presenza di un soggetto diverso dal cliente (e quindi di un esecutore) anche in caso di cliente persona fisica, per esempio procuratori debitamente autorizzati o tutori.

- L'ultimo capoverso di tale sezione prevede che *"I destinatari adempiono agli obblighi di adeguata verifica nei confronti dei nuovi clienti nonché dei clienti già acquisiti rispetto ai quali l'adeguata verifica si renda necessaria in conseguenza di modifiche normative ovvero in considerazione del mutato livello di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo associato al cliente"*.

Osservazioni

Si suggerisce la modifica del termine "necessaria" con "opportuna" in linea con il disposto normativo art. 17 co. 4 del decreto anti-riciclaggio.

Sezione IV. L'identificazione del titolare effettivo.

- La presente sezione non fa riferimento alcuno alle disposizioni della Parte Terza, della Parte Quarta e della Parte Sesta. Ciò comporta difficoltà applicative, in particolare della Parte Terza e della Parte Sesta (la Parte Quarta delinea invece un quadro specifico per la fattispecie, che pare comunque utile al fine di dirimere alcune difficoltà applicative rispetto alla Parte Terza ed alla Parte Sesta) nel caso di rapporti tra destinatari, nonché nel caso di rapporti tra destinatari ed intermediari residenti in un altro paese comunitario o in un paese terzo rispetto ai quali, in virtù delle verifiche espletate in capo ai medesimi, sia possibile applicare misure semplificate di adeguata verifica ricorrendo situazioni di basso rischio.

Osservazioni

Osservazioni al documento di consultazione recante Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela

Si ritiene necessario esplicitare, al termine della sezione che “E’ fatto salvo quanto previsto nella Parte Terza, nella Parte Quarta e nella Parte Sesta”.

- Il primo capoverso della presente sezione stabilisce che *“I destinatari identificano il titolare effettivo, senza che sia necessaria la sua presenza fisica, contestualmente all’identificazione del cliente e sulla base dei dati identificativi da questi forniti”.*

Osservazioni

Per quanto riguarda la figura del titolare effettivo appare opportuno eliminare il riferimento ai dati identificativi sostituendolo con l’obbligo di acquisire un set di informazioni anagrafiche che non ricomprenda obbligatoriamente i dati relativi al documento d’identità (contemplati, invece, nella definizione di “dati identificativi”).

Infatti, sulla base dell’articolo 18, lettera b) del Decreto antiriciclaggio, l’identificazione del titolare effettivo e la verifica della sua identità non contemplano necessariamente l’acquisizione del documento di identità.

Il set di informazioni anagrafiche dovrebbe essere chiaro e dettagliato anche per non ingenerare prassi particolarmente differenziate tra gli intermediari che potrebbero “disorientare” il cliente.

La differenza tra le modalità di identificazione del cliente e del titolare effettivo, in termini di obbligo o meno di acquisire il documento d’identità dovrebbe essere esplicitata anche in corrispondenza delle modalità di verifica semplificata.

Più in particolare con riferimento alla non necessità di acquisire la copia del documento identificativo del o dei titolari effettivi, si vedano i commenti relativi alla Sezione V di seguito riportati.

- Il quarto capoverso prevede che *“Fermo quanto sopra, le operazioni riconducibili a un rapporto continuativo si presumono effettuate per conto del cliente-persona fisica intestatario del rapporto o, nel caso di cliente diverso da persona fisica, del titolare effettivo sub 2) del rapporto stesso, salva diversa indicazione del cliente”.*

Osservazioni

Nel caso di cliente diverso da persona fisica risulterebbe opportuno precisare il significato di “operazione effettuata per conto del titolare effettivo” che, se generalizzato, oppure applicato a casi specifici in cui la qualifica di titolare effettivo è in relazione ai poteri di

Osservazioni al documento di consultazione recante Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela

amministrazione, introdurrebbe una sovrapposizione di interessi e soggetti che non trova corrispondenza nell'ordinamento giuridico.

Infine, si segnala, in linea generale, che per chiarezza sarebbe utile specificare quando il riferimento al titolare effettivo è al cd. titolare effettivo sub 1 (dicitura citata nelle "definizioni" e non ripresa in questo paragrafo).

* * *

Focus su criteri per l'individuazione del titolare effettivo

Né la presente Sezione né quella successiva affrontano il tema delle modalità di identificazione del titolare effettivo secondo i criteri indicati all'art. 20 del Decreto antiriciclaggio.

Indicazioni puntuali sarebbero opportune, sia ai fini della corretta individuazione del titolare effettivo delle persone giuridiche clienti della banca, specie nel caso di società controllate, sia anche ai fini della corretta individuazione da parte degli intermediari bancari e finanziari della propria titolarità effettiva, evitando che le scelte compiute all'interno delle singole banche, in assenza di indicazioni, contribuiscano ad un quadro eterogeneo quanto alla modalità di applicazione dei criteri.

L'articolo 20 del decreto antiriciclaggio indica tre diversi criteri progressivi e non sovrapponibili tra di loro da seguire in ordine successivo ai fini dell'individuazione del titolare effettivo.

Con riferimento al criterio di cui al comma 2, lettera b) (proprietà indiretta) sarebbe opportuno avere conferma da Codesta Autorità che si debba risalire nella catena di controllo, considerando la soglia del 25% ad ogni livello, senza perciò tenere conto della diluizione proporzionale e mantenendo pertanto ferma l'indicazione già a suo tempo fornita nel Provvedimento di Codesta Autorità dell'aprile 2013.

Nel caso in cui i rispettivi criteri della proprietà e del controllo non siano risolutivi e debba quindi farsi ricorso al criterio di chiusura consistente nel chi detiene il potere di amministrazione o di direzione si chiede di confermare che possa essere individuato come titolare effettivo **un soggetto** che detenga – sulla base dello statuto e degli altri atti utili a tal fine – il potere di amministrazione oppure il potere di direzione. Tale impostazione può quindi portare alla individuazione di uno o più titolari effettivi sulla base del conferimento dei poteri di cui al comma 4, dell'art. 20. In questo senso la sussistenza di poteri di amministrazione o di direzione potrebbe portare ad individuare come titolare effettivo l'amministratore delegato o il direttore generale (nel caso in cui si voglia propendere per una imputazione della titolarità effettiva su un numero non diffuso e ampio di soggetti), ferma restando la possibilità di indicare come titolare effettivo tutti i componenti del

Osservazioni al documento di consultazione recante Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela

consiglio di amministrazione, in quanto "persone fisiche titolari dei poteri di amministrazione" della società.

Con riferimento alla figura del rappresentante legale - fermo restando la possibilità di una sua individuazione quale titolare effettivo qualora risultasse detentore di poteri di amministrazione o di direzione, si chiede di avere indicazioni sulla sua possibile qualificazione di titolare effettivo in ulteriori casi.

Con riferimento alle società di persone, in cui vi è una sovrapposizione sostanziale e giuridica della proprietà legale ed effettiva si chiede di confermare che il rappresentante legale coincida con il titolare effettivo.

Sezione V. La verifica dei dati relativi al cliente, all'esecutore e al titolare effettivo

- Il primo capoverso della presente sezione prevede che *"La verifica dei dati relativi al cliente, all'esecutore e al titolare effettivo richiede il riscontro della veridicità dei dati identificativi contenuti nei documenti e delle informazioni acquisiti all'atto dell'identificazione"*.

Osservazioni

Dal combinato disposto degli articoli 18 e 19 del D.lgs. n. 231/2007 si evince che:

- mentre per il cliente l'identificazione e la verifica della sua identità avviene attraverso riscontro di un documento d'identità o di altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente nonché sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente (cfr. art. 18, comma 1, lettera a)
- diversamente, per il titolare effettivo, l'identificazione e la verifica della sua identità avvengono attraverso l'adozione di misure proporzionate al rischio ivi comprese, con specifico riferimento alla titolarità effettiva di persone giuridiche, trust e altri istituti e soggetti giuridici affini, le misure che consentano di ricostruire, con ragionevole attendibilità, l'assetto proprietario e di controllo del cliente.

Inoltre, gli "Orientamenti congiunti delle AEU ai sensi dell'articolo 17 e dell'articolo 18, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/849 prevedono al paragrafo 45, tra l'altro:

"una modulazione nella qualità della fonte di informazioni utilizzata per finalità di identificazione, verifica o controllo costante, ad esempio attraverso:

Osservazioni al documento di consultazione recante Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela

i. l'utilizzo, ai fini della verifica dell'identità del titolare effettivo, delle sole informazioni fornite dal cliente senza che si faccia ricorso a una fonte indipendente (questo non è consentito nel processo di verifica dell'identità del cliente)

o

ii. laddove il rischio associato a tutti gli aspetti del rapporto sia molto basso, basarsi sul criterio della provenienza dei fondi per ritenere soddisfatti alcuni degli obblighi di adeguata verifica, laddove, ad esempio, i fondi derivino da pagamenti di sussidi pubblici o siano stati trasferiti a partire da un conto intestato allo stesso cliente presso un intermediario finanziario con sede nello Spazio economico europeo; (...)”

Inoltre, si segnala che dal punto di vista operativo si registrano complessità nell'acquisizione da parte di intermediari esteri intra UE dell'indicazione del titolare effettivo e dell'acquisizione dei relativi documenti, opponendo l'inesistenza del titolare effettivo o comunque ragioni di “privacy” e riservatezza dei documenti. Ciò diversamente dagli intermediari italiani che si sono messi nelle condizioni di identificare il proprio titolare effettivo e di fornire la documentazione necessaria.

Con riferimento al primo aspetto (e cioè obbligo di fornire il titolare effettivo da parte degli intermediari) sarebbe opportuno comprendere perché tale obbligo viene previsto in Italia, mentre in altri Stati UE (che hanno già recepito la IV Direttiva AML) sembrerebbe non considerato come cogente.

Con riferimento invece ai documenti identificativi del titolare effettivo si ritiene, sulla base della normativa primaria nazionale e delle Linee Guida delle AEU, di poter procedere, sempre in funzione dell'approccio basato sul rischio, all'identificazione e verifica del titolare effettivo senza dover richiedere in tutti i casi il documento o i documenti identificativi del titolare effettivo.

Tali riflessioni dovrebbero applicarsi anche nei confronti degli intermediari bancari e finanziari laddove rivestano la qualifica di “Clienti”.

- Il paragrafo 2 della presente sezione prevede che *“Nel caso in cui il cliente sia un soggetto diverso da una persona fisica:*
 - a) *i destinatari effettuano il riscontro dei dati identificativi del cliente con informazioni desumibili da fonti affidabili e indipendenti (tra quelle indicate infra), di cui vanno acquisite - in via autonoma o per il tramite del cliente – e conservate copie in formato cartaceo o elettronico; (...)”*

Osservazioni al documento di consultazione recante Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela

Osservazioni

Si suggerisce si definire meglio tale previsione o esplicitarne le modalità di accertamento dell'autenticità dei documenti acquisiti, tenuto conto che le vigenti disposizioni prevedono quanto segue: "i destinatari adottano le misure di diligenza professionale per verificare l'autenticità dei documenti originali utilizzati". Va infatti considerato che i) la puntuale verifica dell'autenticità comporterebbe impatti significativi sull'ordinaria operatività ii) per alcune tipologie di documenti (vedi passaporto o patenti estere anche extra UE) risulterebbe impossibile accertarne l'autenticità con le Autorità emittenti.

In ogni caso, tra le fonti affidabili e indipendenti si chiede di reinserire anche gli "archivi camerati" già citati nel precedente Provvedimento alla lett. d).

Sezione VI. L'acquisizione e la valutazione delle informazioni su scopo e natura prevista del rapporto

Il primo paragrafo della presente sezione prevede che *"I destinatari acquisiscono e valutano le informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto. La profondità e l'estensione delle verifiche sono correlate al profilo di rischio. I destinatari acquisiscono e valutano, in ogni caso, le informazioni concernenti:*

(...)

l'attività lavorativa ed economica svolta e, in generale, le relazioni d'affari del cliente e del titolare effettivo".

Osservazioni

In linea con la normativa primaria come emendata dal D.lgs. n. 90/2017 e partendo da un approccio basato sul rischio, riteniamo che tale profondità di informazioni - relative all'attività economica e alle relazioni d'affari del titolare effettivo - sia da acquisire necessariamente solo in caso di rischio AML alto, escludendo l'obbligatorietà di tale adempimento negli altri casi.

Sezione VII. L'acquisizione e la valutazione delle informazioni sullo scopo e la natura prevista del rapporto continuativo e delle operazioni occasionali

Al primo capoverso della Sezione in parola è previsto che *"I destinatari acquisiscono e valutano le informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto. La profondità e l'estensione delle verifiche sono correlate al profilo di rischio. I destinatari acquisiscono e valutano, in ogni caso, le informazioni concernenti:*

Osservazioni al documento di consultazione recante Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela

[omissis]

- *le relazioni d'affari e i rapporti con altri destinatari;*

[omissis]

- *la situazione lavorativa, economica e patrimoniale di familiari e conviventi".*

Osservazioni

Al riguardo si chiede di:

- **prevedere che le informazioni contenute nelle citate alinea debbano essere acquisite se collegate a situazioni di rischio alto.** Infatti, da un lato la previsione correttamente fa riferimento alla correlazione della profondità e dell'estensione delle verifiche al profilo di rischio del cliente, dall'altro viene poi previsto l'acquisizione **in ogni caso** di informazioni di dettaglio e che riguardano anche relazioni con soggetti terzi, il che parrebbe non necessariamente appropriato o utile per clienti che hanno ad esempio un profilo basso di rischio;
- **prevedere che sia pertanto nella facoltà dell'intermediario acquisire tali informazioni in considerazione del profilo di rischio del cliente anche per la particolare natura delle informazioni sopra elencate. Se fossero inoltre informazioni "obbligatorie" da acquisire, anche se nei soli casi di "alto rischio", trattandosi di informazioni richieste dalla normativa nazionale e non necessariamente da normative estere, gli intermediari nazionali potrebbero incontrare difficoltà nell'acquisizione di informazioni (da parte di altri intermediari esteri) sull'esistenza o meno di un rapporto con il medesimo cliente;**
- **prevedere, sempre sulla base della discrezionalità che la normativa lascia ai destinatari, che l'elenco delle informazioni ivi indicate sia esemplificativo.**

Alla luce di quanto sopra, si propongono le seguenti modifiche:

"I destinatari acquisiscono e valutano le informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto. La profondità e l'estensione delle verifiche sono correlate al profilo di rischio. **In caso si rischio alto i destinatari possono acquisire e valutare, ad esempio, acquisiscono e valutano, in ogni caso, le informazioni concernenti:**

[omissis]

- le relazioni d'affari e i rapporti con altri destinatari;

Osservazioni al documento di consultazione recante Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela

[omissis]

- la situazione lavorativa, economica e patrimoniale di familiari e conviventi”.

Si chiede infine di chiarire che la fattispecie disciplinata dal presente paragrafo non riguarda i rapporti tra la banca collocatrice e la società prodotto ciò al fine di escludere che il riferimento “alle relazioni d'affari e i rapporti con altri destinatari” possa essere letto – in un contesto diverso) come un obbligo dell'intermediario collocatore a fornire “di default” alla società prodotto informazioni relative ai propri rapporti in essere con il cliente né informazioni che l'intermediario può considerare riservate come il profilo di rischio assegnato al proprio cliente in funzione di rapporti con esso intrattenute e diverse dal rapporto instaurato dal cliente con la società prodotto.

Sezione VIII. Disposizioni specifiche in materia di operatività a distanza.

Il secondo capoverso della presente sezione prevede che “I destinatari pongono particolare attenzione all'operatività a distanza, in considerazione dell'assenza di un contatto diretto con il cliente o con i soggetti dallo stesso eventualmente incaricati. I destinatari tengono conto del rischio di frodi connesse al furto di identità dovuto al progressivo consolidamento dell'offerta di servizi bancari attraverso Internet e del connesso rischio che venga gravemente compromessa l'attendibilità dei dati raccolti nell'ambito dell'operatività aziendale”.

Osservazioni

In via preliminare si rileva che i rapporti a distanza non sono più considerati automaticamente ad alto rischio AML.

Si chiede pertanto di precisare espressamente, in linea con quanto disposto al punto 5) dell'Allegato 3 della bozza di Disposizioni che nel caso in cui il rapporto continuativo o l'operazione occasionale a distanza sia assistito da adeguati meccanismi e procedure di riconoscimento quali quelli disciplinati dall'articolo 19, comma 1, lettera a) del decreto antiriciclaggio e dalla Parte II, Sezione VIII, delle presenti Disposizioni, la procedura indicata nella presente sezione non trovi applicazione.

- La medesima sezione prevede che *“In caso di operatività a distanza i destinatari:*

Osservazioni al documento di consultazione recante Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela

- [omissis]

provvedono a un'ulteriore verifica dei dati acquisiti secondo le modalità ritenute più opportune, in relazione al profilo di rischio (20)".

La nota 20 prevede che "A titolo esemplificativo, si indicano le seguenti modalità: contatto telefonico su utenza fissa (welcome call); invio di comunicazioni a un domicilio fisico con ricevuta di ritorno; bonifico proveniente da un intermediario bancario con sede in Italia o in un paese comunitario; richiesta di invio di documentazione controfirmata; verifica su residenza, domicilio, attività svolta, tramite richieste di informazioni ai competenti uffici ovvero mediante incontri in loco, effettuati avvalendosi di personale proprio o di terzi; nel rispetto dell'approccio basato sul rischio, utilizzo di altri meccanismi di riscontro basati su affidabili soluzioni tecnologiche innovative (quali, ad esempio, quelle che prevedono forme di riconoscimento biometrico), purché assistite da robusti presidi di sicurezza".

Osservazioni

Con riferimento al paragrafo in commento:

- Data l'evoluzione tecnologica e le ormai consolidate misure di "ulteriore verifica dei dati" quali il Selfie o le videocall **si chiede di citare anche tali modalità tra quelle indicate a titolo esemplificativo, così come si ritiene necessario citare tra tali modalità anche la *welcome call* effettuata su utenza del telefono cellulare e non esclusivamente quella su utenza fissa.**
- **Si chiede inoltre di ricevere chiarimenti su quali siano le forme di riconoscimento biometrico ricomprese dalla normativa.**
- **Si chiede infine se sono previsti particolari adempimenti per "tenere conto" del rischio di frodi connesse al furto di identità elettronica dovuto al progressivo consolidamento dell'offerta di servizi bancari attraverso Internet e del connesso rischio che venga gravemente compromessa l'attendibilità dei dati raccolti nell'ambito dell'operatività aziendale.**

- l'ultimo capoverso della presente sezione prevede che *"L'identificazione del cliente-persona fisica può essere effettuata dai destinatari anche in digitale da remoto tramite strumenti di registrazione audio/video nel rispetto delle disposizioni contenute nell'Allegato 3, che costituisce parte integrante delle presenti disposizioni"*.

Osservazioni

Osservazioni al documento di consultazione recante Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela

Con riferimento a questo paragrafo si suggerisce di precisare che, laddove l'identificazione venga effettuata con tali modalità, pur essendo a distanza, non sono necessarie ulteriori verifiche dei dati.

* * *

D) PARTE TERZA

OBBLIGHI SEMPLIFICATI DI ADEGUATA VERIFICA

Sezione II. Misure semplificate di adeguata verifica.

- La presente sezione prevede che *"Le misure di adeguata verifica semplificata consistono in una riduzione dell'estensione e/o della frequenza degli adempimenti previsti nella Parte Seconda attraverso:*

[-omissis];

[-omissis];

una riduzione della quantità di informazioni da raccogliere, ad esempio prevedendo: i) che la verifica del titolare effettivo sub 2) sia effettuata acquisendo una dichiarazione di conferma dei dati sottoscritta dal cliente, sotto la propria responsabilità (...)".

Osservazioni

Nel prendere positivamente atto delle indicazioni fornite in merito alle misure di semplificata verifica, rispetto alla previsione contenuta al terzo alinea della Sez. in esame, con riferimento alla lett. i) si ritiene opportuno specificare che con la dichiarazione di conferma da parte del cliente viene acquisita oltre alla verifica anche l'identificazione del Titolare Effettivo. Inoltre, con riferimento ai conti correnti di corrispondenza, tenendo peraltro conto di quanto indicato nella Parte Quarta, andrebbe chiarito che trovano applicazione gli Orientamenti Congiunti (i quali sono peraltro compatibili con l'applicazione delle "best practices" internazionali relativi all'attività di deposito e regolamento titoli quali i "Financial Crime Compliance Principles for Securities Custody and Settlement" dell'ISSA: <https://www.issanet.org/e/3/current-wgs/compliance-transparency-value-chain/123-compliance-transparency.html>).

In tal senso, si propone la riformulazione dell'inciso come segue:

La presente sezione prevede che *"Le misure di adeguata verifica semplificata consistono in una riduzione dell'estensione e/o della frequenza degli adempimenti previsti nella Parte Seconda attraverso:*

[-omissis];

[-omissis];

Osservazioni al documento di consultazione recante Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela

una riduzione della quantità di informazioni da raccogliere, ad esempio prevedendo: i) che l'identificazione e la verifica del titolare effettivo sub 2) sia effettuata acquisendo una dichiarazione di conferma dei dati sottoscritta dal cliente, sotto la propria responsabilità (...)". **Rimane fermo che, nel caso di conti di corrispondenza, la minore profondità, estensione e frequenza vengono determinate dai destinatari applicando gli Orientamenti Congiunti"**.

- "La presente sezione prevede che "Le misure di adeguata verifica semplificata consistono in una riduzione dell'estensione e/o della frequenza degli adempimenti previsti nella Parte Seconda attraverso:

[- omissis]

- in relazione a strumenti di moneta elettronica, ricorrendo cumulativamente le condizioni di cui all'art. 23, comma 3, lettere da a) a f) del decreto antiriciclaggio, i destinatari possono identificare il cliente e l'eventuale esecutore mediante acquisizione dei dati identificativi prima dell'apertura del rapporto continuativo, rinviando l'acquisizione di copia del documento di identità al momento dell'attivazione dello strumento o alla prima operazione di avvaloramento dello stesso;"

Osservazioni

Si chiede alla Banca d'Italia di confermare che tra gli strumenti di moneta elettronica, aventi le caratteristiche di cui sopra, possano essere ricomprese (come pare) le carte di debito prepagate al portatore e che l'adeguata verifica semplificata da effettuare per tali prodotti possa consistere nella mera identificazione della clientela (mediante acquisizione di copia del documento identificativo).

Si chiede inoltre di confermare se:

- per le carte di debito prepagate al portatore, l'adeguata verifica semplificata (nei termini sopra descritti) debba essere effettuata non solo al momento dell'emissione ma anche in sede di rimborso per estinzione o ritiro in contanti dell'importo di euro 100.

- per le suddette carte ancora in circolazione e aventi i requisiti consentiti dalla normativa previgente, si possa provvedere o alla loro trasformazione in carte nominative o a variarne le condizioni di utilizzo per recepire le limitazioni operative e funzionali conformi ai nuovi requisiti, comunicando alla clientela la variazione, con le modalità consentite per gli strumenti di moneta elettronica al portatore, precisando che la riconduzione ai requisiti normativi

Osservazioni al documento di consultazione recante Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela

vigenti dovrà avvenire entro una certa data, pena il blocco dell'operatività dello strumento.

Si chiede alla Banca d'Italia di chiarire se il fatto che in tale regola non si menzioni anche la fase di identificazione del titolare effettivo significhi che per tali strumenti vi si possa soprassedere e come si concili questa regola con quanto riportato nella parte seconda, Sezione II, pag. 11, ove si dice che è sempre dovuta l'adeguata verifica per tutte le operazioni occasionali effettuate dai destinatari a titolo di emissione e distribuzione di moneta elettronica tramite agenti o "soggetti convenzionati e agenti", laddove sembrerebbe inappropriato definire "operazioni occasionali" quelle a valere su strumenti di moneta elettronica che, come detto, costituiscono rapporti continuativi.

Si chiede altresì di fornire precisazioni su come debba intendersi il requisito secondo il quale la moneta elettronica a regime semplificato debba essere spesa solo sul territorio nazionale. In particolare, se nei pagamenti disposti tramite piattaforme informatiche e nell'e-commerce in genere tale requisito richieda che si trovi in Italia il conto del beneficiario o se è sufficiente che il beneficiario abbia una partita IVA italiana.

Si richiede inoltre, come sia possibile impedire l'alimentazione con moneta elettronica anonima delle carte prepagate al portatore dal momento che, nel tracciato della transazione di pagamento (stabilita dai circuiti a livello internazionale), risulta non prevista la distinzione neppure fra carta prepagata al portatore e carta prepagata nominativa.

Infine, si evidenzia la potenziale disuguaglianza di trattamento tra gli strumenti di moneta elettronica di cui all'art. 23, comma 3, lettere da a) a f) – per i quali la normativa richiede l'immediata acquisizione di copia del documento di identità al momento dell'attivazione dello strumento o alla sua prima operazione di avvaloramento – e altri prodotti di moneta elettronica risultanti anch'essi a basso rischio seppur diversi da quelli previsti dall'art. 23 comma 3, per i quali sarebbe derogabile fino a 30 giorni l'effettiva acquisizione della copia del documento di identità.

Il considerando n. 7) della direttiva 2015/849 prevede, con riferimento ai prodotti di moneta elettronica, che le condizioni di mitigazione del rischio dovrebbero comprendere la facoltà di esonerare i prodotti di moneta elettronica da usare esclusivamente per l'acquisto di beni e servizi e che l'importo memorizzato elettronicamente sia sufficientemente basso da impedire l'elusione delle norme AML/CFT.

Osservazioni al documento di consultazione recante Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela

In linea con quanto sopra evidenziato si richiede di valutare la possibilità, per gli strumenti di moneta elettronica caratterizzati da soglie di “modico valore” [non superiori alla soglia mensile prevista dall’art. 23 comma 3] e da modalità di spendita determinate [utilizzo esclusivo per l’acquisto di beni e servizi] di consentire il rinvio fino a 30 giorni dell’effettiva acquisizione della copia del documento.

- La presente sezione prevede che *“Le misure di adeguata verifica semplificata consistono in una riduzione dell’estensione e/o della frequenza degli adempimenti previsti nella Parte Seconda attraverso:*

[-omissis]

[-omissis]

[-omissis]

- *una riduzione della frequenza dell’aggiornamento dei dati raccolti ai fini dell’adeguata verifica, prevedendo che l’aggiornamento sia condotto al ricorrere di specifiche circostanze (quali, ad esempio, l’apertura di un nuovo rapporto o l’effettuazione di un’operazione di importo superiore a una soglia prestabilita). **L’aggiornamento dei dati deve in ogni caso essere condotto almeno ogni cinque anni;**”*

Osservazioni

Tale previsione deriva da quanto stabilito nel documento di orientamenti congiunti delle AEV sui fattori di rischio con delle differenze tuttavia sostanziali.

Infatti, il documento delle AEV prevede espressamente che *“Le misure semplificate di adeguata verifica della clientela che le imprese possono applicare includono, fra l’altro:*

[omissis]

*una modulazione nella frequenza degli aggiornamenti e delle revisioni dei dati raccolti a fini di adeguata verifica in relazione al rapporto continuativo, prevedendo, ad esempio, di aggiornare questi dati **unicamente** al ricorrere di una specifica circostanza (ad esempio, laddove il cliente cerchi di ottenere un nuovo prodotto o servizio o qualora una determinata soglia di operazione sia stata raggiunta). Le imprese devono assicurarsi che ciò non comporti, di fatto, un’esonazione dall’obbligo di mantenere aggiornate le informazioni di adeguata verifica della clientela”* (cfr. paragrafo 45, pagina 18 degli Orientamenti).

L’impostazione seguita dagli orientamenti delle AEV fa pertanto leva su un meccanismo di “efficacia e di efficienza” che può essere posto in essere a fronte di un investimento sulla procedura da parte degli intermediari bancari

Osservazioni al documento di consultazione recante Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela

e finanziari al fine di concentrare l'aggiornamento dei dati solo ("unicamente") al ricorrere di determinati eventi.

La frase di chiusura prevista dalle Disposizioni (e cioè che l'aggiornamento dei dati deve in ogni caso essere condotto ogni cinque anni) oltre a non trovare corrispondenza nel testo degli Orientamenti (che si limitano a dire che tale meccanismo non deve comportare un'esenzione dall'obbligo di mantenere aggiornata le informazioni di adeguata verifica della clientela) appare non cogliere pienamente lo spirito della previsione delle AEV, con il rischio di disincentivare l'adozione da parte degli intermediari di procedure che siano in grado di rilevare sui singoli rapporti variazioni significative ai fini dell'aggiornamento delle informazioni perché in ogni caso dovrebbero aggiornare tutti i dati trascorsi cinque anni.

Questo approccio duplicherebbe gli adempimenti da parte dei destinatari e sarebbe estremamente oneroso in termini di impiego di risorse e si sommerebbe ad un investimento economico importante per mettere a punto la procedura in grado di estrarre eventi significativi ai fini dell'aggiornamento dei documenti.

Si ritiene pertanto fondamentale prevedere che l'aggiornamento ogni cinque anni non debba essere previsto in presenza di procedure che consentano (i) di intercettare automaticamente le circostanze al verificarsi delle quali sia necessario procedere a detto aggiornamento; (ii) di tenere sotto controllo la scadenza dei documenti identificativi acquisiti.

* * *

- Focus sull'anticipo finanziario a garanzia pensionistica

Si fa riferimento alla disciplina dell'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (di seguito APE), come introdotta dalla Legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019".

Con riferimento agli adempimenti antiriciclaggio, la Legge Bilancio prevede quanto segue:

- L'identificazione del soggetto richiedente è effettuata dall'INPS con il sistema SPID anche ai sensi dell'articolo 30, comma 8, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per il perfezionamento del contratto di finanziamento e della polizza assicurativa del rischio di premorienza (cfr. art. 1, comma 171)
- Per le finalità di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, l'operazione di finanziamento è **sottoposta a obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela**. Con decreto del Ministro dell'economia

Osservazioni al documento di consultazione recante Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela

e delle finanze, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, sono definite le modalità semplificate di adempimento dei predetti obblighi, tenuto conto della natura del prodotto e di ogni altra circostanza riferibile al profilo di rischio connesso all'operazione di finanziamento (cfr. art. 1, comma 170).

Sebbene la Legge Bilancio sia antecedente all'emanazione del D.lgs. n. 90 del 2017 e sia stata pertanto emanata nel solco della normativa antiriciclaggio ante novella, sussistono una serie di elementi utili – anche in assenza del Decreto Ministeriale – a definire gli adempimenti antiriciclaggio in materia e che si riportano di seguito:

- Con riferimento all'identificazione del soggetto richiedente, la legge sull'APE prevede espressamente che sia l'INPS a identificare il richiedente con il sistema SPID anche ai sensi dell'articolo 30, comma 8⁵, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

Ai fini pertanto dell'identificazione (intesa come acquisizione dei dati identificativi e riscontro tramite documento di identità⁶) del soggetto richiedente, gli intermediari possono ritenere assolto tale obbligo all'atto dell'acquisizione della proposta vincolante di APE trasmessa da INPS a seguito della certificazione del diritto all'APE in favore degli individui che rispettano i requisiti minimi di accesso e che ne fanno richiesta, emessa dal medesimo ente previdenziale. Del resto, tale indicazione appare in linea con le considerazioni svolte dal MEF in materia, come informalmente acquisite, che evidenziano inoltre, come tale impostazione sia rafforzata da quanto oggi previsto dall'art. 19, comma 1, lettera a) n. 1 e lettera a) n. 4.

Tali articoli rispettivamente prevedono che "l'identificazione del cliente e del titolare effettivo è svolta in presenza del medesimo cliente ovvero dell'esecutore, anche attraverso dipendenti o collaboratori del soggetto obbligato e consiste nell'acquisizione dei dati identificativi forniti dal cliente, previa esibizione di un documento d'identità in corso di validità o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente, del quale viene acquisita copia in formato cartaceo o elettronico. Il cliente fornisce altresì, sotto la propria responsabilità, le informazioni necessarie a consentire l'identificazione del titolare effettivo. L'obbligo di identificazione si

⁵ Al riguardo si ritiene che il riferimento all'art. 30, comma 8 del D.lgs. n. 231 del 2007, debba intendersi come riferimento all'articolo 27, comma 5, del D.lgs. n. 231 del 2007, come novellato dal D.lgs. n. 90 del 2017.

⁶ In questo senso depongono sia l'art. 19, comma 1, lettera a) del D.lgs. n. 231 del 2007, sia la Bozza di Disposizioni di Banca d'Italia su adeguata verifica della clientela nella quale si evidenzia, nella relazione, come il decreto antiriciclaggio "qualifica unitariamente come identificazione sia l'acquisizione dei dati identificativi che il riscontro di questi dati tramite documento di identità".

Osservazioni al documento di consultazione recante Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela

considera assolto, anche senza la presenza fisica del cliente, nei seguenti casi:

1. *per i clienti i cui dati identificativi risultino da atti pubblici, da scritture private autenticate o da certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale associata a documenti informatici, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;*

[...]

4. *per i clienti che siano già stati identificati dal soggetto obbligato in relazione ad un altro rapporto o prestazione professionale in essere, purché le informazioni esistenti siano aggiornate e adeguate rispetto allo specifico profilo di rischio del cliente”.*

Posto quanto sopra, ai fini degli ulteriori adempimenti di adeguata verifica della clientela, si ritiene comunque importante confermare quanto già previsto nella Legge Bilancio – e cioè che l'Anticipo Pensionistico è un fattore di basso rischio e quindi oggetto di verifica semplificata.

Infatti, come sopra evidenziato la legge Bilancio già stabilisce che “Per le finalità di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, l'operazione di **finanziamento è sottoposta a obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela**. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, sono definite le modalità semplificate di adempimento dei predetti obblighi, tenuto conto della natura del prodotto e di ogni altra circostanza riferibile al profilo di rischio connesso all'operazione di finanziamento (cfr. art. 1, comma 170)”.

La legge ha pertanto già individuato l'APE, proprio per le sue caratteristiche, nell'alveo dei prodotti a basso rischio sottoposti a verifica semplificata, sebbene sulla base della precedente normativa.

Si chiede pertanto di inserire espressamente nell'ambito dei fattori di basso rischio l'Anticipo Finanziario a garanzia pensionistica.

Si segnala, inoltre, che la procedura INPS prevede comunque che il richiedente l'APE dichiari, se è o meno una persona politicamente esposta, ai fini dell'applicazione in tale caso delle misure rafforzate previste dal D.lgs. n. 231 del 2007.

Analogamente, ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera b), laddove l'intermediario avesse dubbi, incertezze o incongruenze sull'identità del cliente e sulle informazioni relative a tale identità (dati identificativi e estremi del documento), ricevuti tramite flusso dell'INPS, è stata inserita nella procedura INPS un'apposita evidenziazione al richiedente del rifiuto della domanda di finanziamento per mancata coincidenza di tali dati. Ciò al fine di mettere il richiedente nelle condizioni di provvedere al riguardo, ferma

Osservazioni al documento di consultazione recante Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela

restando la possibilità che il finanziatore ricorra a SCIPAFI o agli altri strumenti previsti dall'art. 19, comma 1, lettera b) del decreto antiriciclaggio, laddove sussistano dubbi.

Con riferimento infine:

- all'acquisizione di informazioni e alla verifica circa lo scopo e la natura del rapporto, si ritiene che esso sia desumibile già ex lege e che non possa avere caratteristiche diverse rispetto a quelle ivi previste. Tale approccio appare trovare conferma anche nella bozza di Disposizioni in commento, nelle quali con riferimento alle modalità semplificate di adeguata verifica si prevede che *"Le misure di adeguata verifica semplificata consistono in una riduzione dell'estensione e/o della frequenza degli adempimenti (...) attraverso:*

(...) – una riduzione della quantità di informazioni da raccogliere, ad esempio prevedendo: (...) ii) l'utilizzo di presunzioni nell'individuazione dello scopo e della natura del rapporto continuativo laddove il prodotto offerto sia destinato ad uno specifico utilizzo (ad es. credito al consumo)" (cfr. pag. 17 e seguente)

- al monitoraggio, si ritiene che esso possa essere effettuato in tempistiche più dilatate rispetto ad altri finanziamenti, considerato che anche ai fini del monitoraggio del cliente, il finanziamento ha caratteristiche di invarianza per la durata di tutto il rapporto nel senso che nasce come un finanziamento già predeterminato nelle sue caratteristiche e nelle sue modalità di erogazione e di rimborso. Del resto, anche la bozza di Disposizioni in commento prevede una riduzione della frequenza dell'aggiornamento dei dati raccolti e della frequenza e della profondità delle analisi funzionali al monitoraggio del rapporto (cfr. pag. 18)
- agli obblighi di conservazione, di cui all'art. 32, del D.lgs. n. 231 del 2007, essi devono essere rispettati considerato che l'intermediario dispone di tutte le informazioni richieste. Con specifico riferimento alla conservazione **dei dati identificativi del cliente**, si ritiene che essi possano essere assolti attraverso la conservazione da parte dell'intermediario del "flusso" INPS con i dati identificativi e gli estremi del documento.

Si auspica che la presente impostazione trovi formalizzazione nell'ambito delle Disposizioni in parola.

* * *

E) PARTE QUARTA

Osservazioni al documento di consultazione recante Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela

OBBLIGHI RAFFORZATI DI ADEGUATA VERIFICA

In questa parte, i riferimenti all'intermediario/i corrispondente/i andrebbero sostituiti con riferimenti all'intermediario/i rispondente/i, essendo i "conti correnti di corrispondenza" aperti presso la banca corrispondente (il destinatario) da parte della banca rispondente (il cliente).

Sezione I. principi generali

- Al secondo capoverso della presente sezione si prevede che *"Si considerano sempre a rischio elevato, ai sensi dell'art. 24, commi 3 e 5, del decreto antiriciclaggio:*

[omissis]

- b) i rapporti di corrispondenza transfrontalieri con un intermediario bancario o finanziario corrispondente con sede in un paese terzo;"*

Osservazioni

Si ritiene necessario chiarire che ci si riferisce ad un paese terzo "ad alto rischio", come indicato nella sezione IV.

Si propone pertanto la seguente modifica:

"Si considerano sempre a rischio elevato, ai sensi dell'art. 24, commi 3 e 5, del decreto antiriciclaggio:

[omissis]

- b) i rapporti di corrispondenza transfrontalieri con un intermediario bancario o finanziario corrispondente con sede in un paese terzo **ad alto rischio;**"*
- Al secondo capoverso della presente sezione si prevede che *"Si considerano sempre a rischio elevato, ai sensi dell'art. 24, commi 3 e 5, del decreto antiriciclaggio:*

[- omissis]

[-omissis]

[-omissis]

d) i clienti che compiono operazioni caratterizzate da importi insolitamente elevati ovvero rispetto alle quali sussistono dubbi circa la finalità cui le medesime sono, in concreto, preordinate".

Osservazioni

Si richiede di precisare maggiormente il tenore della disposizione, per esempio indicando una soglia (limite) determinata che potrebbe

Osservazioni al documento di consultazione recante Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela

rientrare nella definizione di “importi insolitamente elevati”, da utilizzare in particolare nelle procedure e/o algoritmi adottati dai sistemi di *detection* delle operazioni da sottoporre ad adeguata verifica rafforzata. L'attuale formulazione della disposizione potrebbe generare asimmetrie ovvero introdurre una eccessiva soggettività nella valutazione dei rischi e quindi nella definizione dei processi adottati dai destinatari.

Sezione II. Misure rafforzate di adeguata verifica.

- Nel primo capoverso si dispone che *“Le misure di adeguata verifica rafforzata si sostanziano nell’acquisizione di maggiori informazioni sul cliente e sull’eventuale titolare effettivo; in una più accurata valutazione della natura e dello scopo del rapporto; nell’intensificazione della frequenza delle verifiche e in una maggiore profondità delle analisi effettuate nell’ambito dell’attività di controllo costante del rapporto continuativo.*

Le misure possono consistere: (...)”

- Alla lettera A) nell’ambito della maggiore quantità di informazioni che possono essere acquisite nell’ambito della verifica rafforzata *“è inclusa l’acquisizione e la valutazione di informazioni sulla reputazione del cliente e/o del titolare effettivo e la valutazione di informazioni su atti pregiudizievoli nei relativi confronti, anche attingendo a informazioni - pubblicamente accessibili - esterne al patrimonio aziendale”.*

Osservazioni

Mentre la necessità di acquisire informazioni in merito ad “atti pregiudizievoli” del cliente e/o del titolare effettivo ha carattere più oggettivo, maggiore difficoltà si incontra nella concreta realizzazione della necessità di acquisire informazioni “sulla reputazione del cliente e/o di titolare effettivo”. **Si chiedono esempi esplicativi al riguardo.**

- Alla lettera B) della presente sezione si prevede che *“[omissis] in una migliore qualità delle informazioni. Rientrano in questo ambito:*
 - i. *la richiesta che, al momento dell’apertura del rapporto continuativo e in aggiunta alle verifiche previste nella Parte Seconda, il cliente effettui un bonifico a valere su un conto allo stesso intestato presso una banca italiana, una banca comunitaria o una banca con sede in un paese terzo con presidi antiriciclaggio comparabili a quelli previsti dal Capo II della quarta direttiva”;*

Osservazioni al documento di consultazione recante Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela

Osservazioni

Si chiede di specificare che la richiesta di esecuzione di un bonifico intestato al medesimo cliente come misura di adeguata verifica rafforzata è una misura non obbligatoria, ma citata a mero titolo esemplificativo, considerato che un cliente potrebbe non avere un altro conto corrente.

- Nella presente sezione, dopo la lettera B) viene previsto che *“Nel caso di operazioni in contante pari o superiori a 2.500 euro, quando effettuate in tutto **o in parte** con banconote di grosso taglio (200 e 500 euro), i destinatari conducono approfondimenti, anche con il cliente, per verificare le ragioni alla base di tale operatività; gli stessi approfondimenti sono condotti anche in presenza di operazioni in contante frequenti e ingiustificate”.*

Osservazioni

La disposizione per cui la rilevanza delle banconote di taglio elevato emergerebbe anche in relazione ad una sola parte dell'operazione in contante pari o superiore a 2.500, appare eccedere il criterio di approccio basato sul rischio. Le banche hanno quindi implementato un processo che si attiva nel caso di presentazione di banconote di grosso taglio al raggiungimento della soglia di 2500 euro, qualora però i tagli siano costituiti in tutto da tali banconote.

Si chiede pertanto di eliminare dalla frase le parole “o in parte” al fine di mantenere l'attuale processo di alert e verifica, reputato idoneo a presidiare lo specifico rischio.

Appare inoltre opportuno precisare che gli approfondimenti richiesti possono risultare dagli adempimenti formali richiesti ai soggetti destinatari nell'ambito dell'adeguata verifica nel continuo.

Tale precisazione gioverebbe a scongiurare il reiterarsi di formalizzazione dell'adeguata verifica in relazione ad ogni singola operazione che, per molte tipologie di clienti, può raggiungere una frequenza anche quotidiana.

- *Il paragrafo successivo prevede che “gli stessi approfondimenti sono condotti anche in presenza di operazioni in contante frequenti e ingiustificate”*

Osservazioni

Si richiede di eliminare il citato paragrafo in quanto la tematica delle operazioni in contante risulta essere attualmente in corso di trattazione con riferimento al tema delle comunicazioni oggettive da parte dell'UIF. Sarebbe in ogni caso auspicabile un

Osservazioni al documento di consultazione recante Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela

coordinamento tra le previsioni presenti sul contante (2500 euro banconote da 500 e 200 euro) nella Bozza di Disposizioni con le eventuali comunicazioni oggettive che potrebbero riguardare sempre operazioni in contanti per limiti inferiori. La lettera D) della presente sezione prevede che *"Le misure possono consistere [omissis]*

D. nella richiesta dell'autorizzazione di un alto dirigente per l'avvio o la prosecuzione del rapporto continuativo".

Osservazioni

Le indicazioni in commento sono a titolo esemplificativo e riguardano situazioni di adeguata verifica rafforzata in generale (e non specifica, ad esempio, dei PEP). Pertanto, si suggeriscono due modifiche che permettono da un lato il rispetto dell'indicazione e dall'altro la realizzazione di un processo sostenibile in termini procedurali e di risorse:

*"... nella richiesta dell'autorizzazione di un alto dirigente **o di un soggetto all'uopo delegato** per l'avvio o la prosecuzione ~~del rapporto continuativo della relazione~~".*

In ogni caso la possibilità di far riferimento per l'autorizzazione ad un soggetto all'uopo delegato dovrebbe essere prevista con riferimento alle operazioni occasionali.

Si chiede inoltre di definire meglio la figura di "alto dirigente", sia in considerazione del principio di proporzionalità, sia alla luce delle vigenti disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli antiriciclaggio, peraltro confermate anche nel documento pari oggetto posto in consultazione (sezione 1 punto 1.2).

Si segnala inoltre l'opportunità di chiarire che l'autorizzazione da parte del dirigente o del soggetto all'uopo delegato non dovrebbe essere prevista laddove l'apertura del rapporto o il compimento dell'operazione occasionale non sia attribuibile direttamente al PEPs ma all'ente/società rispetto alla quale il PEPs riveste la qualifica ad esempio di titolare effettivo (secondo criteri di direzione e amministrazione) o rispetto alla quale riveste la qualifica di mero esecutore.

Sezione III. Clienti residenti in paesi terzi ad alto rischio.

- Il primo capoverso della presente sezione prevede che *"I destinatari applicano le misure rafforzate di adeguata verifica previste nella Sezione II quando il cliente e/o il titolare effettivo del cliente siano residenti o abbiano sede in paesi terzi ad alto rischio".*

Osservazioni al documento di consultazione recante Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela

Osservazioni

L'obbligo di adeguata verifica rafforzata in caso di residenza in paesi ad alto rischio è previsto dal decreto antiriciclaggio con riferimento al cliente, e non anche al titolare effettivo.

Si chiede pertanto di allineare tale norma a quella primaria escludendo l'obbligo di adeguata verifica rafforzata in caso di residenza in paese ad alto rischio del titolare effettivo.

- Il secondo capoverso della presente sezione prevede che *"Ai destinatari è comunque vietato instaurare o proseguire rapporti continuativi o eseguire operazioni di cui siano parte, direttamente o indirettamente, società fiduciarie, trust, società anonime (o controllate attraverso azioni al portatore) con sede in paesi terzi ad alto rischio"*.

Osservazioni

Trattandosi di una disposizione di divieto assoluto, appare necessario definire con maggiore precisione il presupposto alla base della disposizione stessa – "di cui siano parte" – definendo, per esempio, un criterio che faccia riferimento alla quota, in termini percentuali, di partecipazione nel capitale sociale del cliente da parte del soggetto a rischio.

Sezione IV. Rapporti di corrispondenza transfrontalieri

- La lettera d) della presente sezione dispone *"l'acquisizione e valutazione di informazioni pubblicamente disponibili sulla reputazione del corrispondente (...)"*

Osservazioni

Si richiede di specificare quali siano le fonti, pubblicamente disponibili, ritenute idonee.

- La lettera e) della presente sezione dispone che *"l'autorizzazione - per l'apertura di ciascun rapporto di corrispondenza o di passaggio - di un alto dirigente (...). L'alto dirigente verifica l'adeguatezza delle misure adottate per mitigare in maniera efficace il rischio connesso al rapporto di corrispondenza"*.

Osservazioni

Si propone di sottrarre all'alto dirigente la verifica dell'adeguatezza delle misure adottate per mitigare in maniera efficace il rischio in quanto demandate a precise strutture come previsto nel documento relativo agli assetti organizzativi.

Osservazioni al documento di consultazione recante Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela

La lettera h) della presente sezione dispone che *“Le misure rafforzate di adeguata verifica prevedono almeno: [...] h) la valutazione del sistema dei controlli interni antiriciclaggio del corrispondente, acquisendo idonea documentazione. A tale scopo non è sufficiente la sola documentazione inerente alle politiche e procedure antiriciclaggio del corrispondente. Se il rischio è particolarmente elevato e il volume delle operazioni rilevante, il destinatario valuta l’opportunità di effettuare sopralluoghi e verifiche a campione allo scopo di accertare l’efficacia delle politiche e delle procedure antiriciclaggio del rispondente”*.

Osservazioni

Appare opportuno che la precisazione per cui la documentazione inerente alle politiche e procedure antiriciclaggio non sarebbe sufficiente a valutare il sistema dei controlli interni dell’Ente corrispondente sia limitata o comunque contestualizzata e completata da disposizioni in ordine alle misure da intraprendere nonché alle caratteristiche che renderebbero idonea la documentazione acquisita per questi particolari casi.

Se il riferimento è alla possibilità di effettuare, in caso di rischio più elevato, verifiche in loco, appare necessario riformulare il periodo in tal senso.

Infatti, la previsione di particolare difficoltà di realizzazione, anche con controparti di rilevanti dimensioni residenti in paesi non considerati a rischio.

Si chiede inoltre di meglio specificare le misure che possono essere implementate a distanza.

- Nell’ultimo paragrafo si introduce la nozione di “corrispondenti indiretti”.

Osservazioni

Si richiede di specificare se, ad esempio, “Money Transfer” clienti del corrispondente debbano essere considerati come “corrispondenti indiretti”.

Sezione V. Persone politicamente esposte

Il quarto capoverso della presente sezione prevede che *“Qualora il cliente e/o il titolare effettivo rientri nella definizione di PEP, il destinatario assicura che l’avvio, la prosecuzione del rapporto continuativo o l’esecuzione*

Osservazioni al documento di consultazione recante Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela

*dell'operazione occasionale siano autorizzati da un alto dirigente, che valuta l'esposizione al rischio di riciclaggio del PEP e il grado di efficacia dei presidi aziendali. **L'alto dirigente decide altresì in merito all'eventuale successiva perdita dello status di PEP e alla conseguente applicazione di misure ordinarie di adeguata verifica**".*

Osservazioni

La previsione che attribuisce all'alto dirigente la decisione sulla successiva perdita dello status di PEPs risulterebbe particolarmente onerosa per gli intermediari i quali sarebbero chiamati a certificare non solo l'assunzione della qualifica di PEP ma anche la perdita di tale qualifica.

Gli attuali criteri per l'applicazione delle misure rafforzate di adeguata verifica prevedono, peraltro, di considerare comunque "indici reputazionali" negativi relativi al cliente, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia classificato come PEP. Pertanto, non vi sarebbe il pericolo di un abbassamento automatico del livello di rischio dei PEP che hanno perso tale qualifica, laddove vi fossero altri elementi che inducano a considerarli a rischio alto.

Si richiede pertanto di eliminare la frase in quanto la previsione dell'art. 1, comma 2, lett. dd) del d.lgs. 231/2007 modificato dal d.lgs. 90/2017 già prevede che i soggetti che hanno cessato da oltre un anno una carica pubblica tra quelle rappresentate non sia più da considerare quale PEP : "*dd) persone politicamente esposte: le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:*

[omissis]"

F) PARTE V

Esecuzione da parte di terzi degli obblighi di adeguata verifica.

Nella relazione illustrativa viene precisato che non essendoci più alcun riferimento nella norma primaria alla possibilità che l'attestazione possa consistere in un bonifico, sono state conseguentemente allineate le emanande istruzioni.

Tuttavia, si ritiene che il decreto non contenga disposizioni che escludano la possibilità di continuare a considerare lo strumento del bonifico come valida attestazione dell'adeguata verifica svolta dal terzo. In tal senso, si chiede la conferma della validità di tale modalità e la previsione della stessa all'interno delle disposizioni.

Infine, è opportuno un chiarimento in merito alla nota ivi riportata per non incorrere in una possibile lettura non corretta della norma primaria. Infatti,

Osservazioni al documento di consultazione recante Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela

nella nota n. 23 del documento in consultazione si fa riferimento a “operazioni occasionali”, in luogo della formulazione più generale di “operazioni” presente nell’art. 26, comma 2, del D.Lgs n. 231/2007.

G) PARTE SESTA

RAPPORTI ED OPERAZIONI TRA DESTINATARI

Le previsioni contenute nella parte in questione rappresentano un adeguamento alla normativa vigente ed agli Orientamenti Congiunti delle AEV. Tuttavia, si ritiene che dette previsioni debbano essere riviste per fare in modo che le medesime possano trovare applicazione non solo nei rapporti tra destinatari, ma anche tra un destinatario ed un intermediario bancario o finanziario residente in un altro paese comunitario o in un paese terzo rispetto al quale, in virtù delle verifiche espletate in capo al medesimo, sia possibile applicare misure semplificate di adeguata verifica ricorrendo situazioni di basso rischio. Laddove ne venga limitata l’applicazione ai rapporti tra destinatari, si possono verificare situazioni di “unlevel playing field” tra intermediari bancari o finanziari che non paiono trovare fondamento alcuno nella normativa primaria.

Preme inoltre segnalare con riferimento ai rapporti tra banche e intermediari finanziari, ai fini dell’applicazione degli obblighi di adeguata verifica rafforzata, non dovrebbe rilevare la eventuale qualifica di PEPs del Titolare effettivo (si fa richiamo a quanto rappresentato nei commenti alle Definizioni, Paragrafo 33 “Titolare effettivo, Focus sulle Pubbliche amministrazioni). Rispetto agli intermediari bancari e finanziari (inseriti tra i fattori di basso rischio) l’eventuale innalzamento del profilo di rischio ad “alto” e la loro sottoposizione a verifica rafforzata dovrebbe essere determinata da fatto diversi di rischio che possono caratterizzare il rapporto di corrispondenza e non dalla mera qualificazione di PEPs del titolare effettivo dell’intermediario).

H) PARTE SETTIMA

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Nella presente Parte si dispone che *“Le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2019, anche con riferimento ai rapporti già in essere a tale data”*.

Osservazioni

Nell’apprezzare l’espressa previsione nella bozza di Disposizioni di un periodo transitorio, si chiede di:

Osservazioni al documento di consultazione recante Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela

ancorare la decorrenza del periodo transitorio al momento dell'entrata in vigore delle presenti Disposizioni, prevedendo un termine di otto mesi da tale data.

ALLEGATO 1 Fattori di basso rischio

Tra i fattori di basso di rischio relativi a prodotti, servizi, operazioni o canali distribuzione, a cui applicare l'adeguata verifica semplificata, la lettera B), punto 4), dell'allegato 1, prevede anche i *"prodotti o servizi finanziari che offrono servizi opportunamente definiti e circoscritti a determinate tipologie di clientela, volti a favorire l'inclusione finanziaria"*.

Osservazioni

Nel prendere positivamente atto delle indicazioni fornite sul punto, **si segnala l'opportunità di delineare in modo più preciso il perimetro di applicazione.**

Infatti, sono molteplici i prodotti che rispondono alle caratteristiche sopra richiamate in termini di tipologia di clientela ed inclusione finanziaria.

Si pensi ad esempio al comparto delle operazioni di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione che rappresenta un'importante opportunità di finanziamento per una determinata fascia di clientela **e rispetto al quale si chiede conferma della sua "qualificazione" di prodotto a basso rischio.**

La capacità del prodotto CQS/CQP di favorire l'inclusione finanziaria è stata evidenziata anche da Codesta Autorità nei recenti Orientamenti in materia pubblicati il 27 marzo 2018 nei quali si legge che *"Il comparto della CQS rappresenta una componente contenuta dei finanziamenti erogati a livello di sistema; sotto il profilo dell'inclusione finanziaria costituisce però una importante opportunità di finanziamento per clientela che potrebbe altrimenti restare esclusa dal circuito del credito"*.

ALLEGATO 2 Fattori di rischio elevato

- In merito alle informazioni ulteriori da ottenere sul cliente ed i soggetti ad esso collegati nonché con specifico riferimento a quanto indicato nell'Allegato 2 – "Fattori di rischio elevato", si chiede di fornire un chiarimento in ordine ai criteri di "qualità" e "indipendenza" delle fonti informative utili a valutare le notizie pregiudizievoli sul cliente, nonché in ordine alle misure di tutela dei dati personali del cliente con riferimento alla normativa europea (GDPR) ed alla necessità, per

Osservazioni al documento di consultazione recante Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela

l'antiriciclaggio, di diffondere tali informazioni anche alla rete distributiva per permetterne l'esecuzione dei controlli di primo livello.

- Con riferimento alla lettera B) "Fattori di rischio elevato relativi a prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione", il punto 7) prevede che *"i destinatari considerino fattore di alto rischio i prodotti e le pratiche commerciali di nuova generazione, che includono l'utilizzo di meccanismi di distribuzione o di tecnologie innovativi per prodotti nuovi o preesistenti. Il destinatario deve essere in grado di identificare e valutare i rischi associati al prodotto o servizio innovativo offerto"*.

Si richiede di precisare l'applicazione del fattore di rischio evidenziato, in particolare rispetto ai prodotti preesistenti. Come indicato da Banca d'Italia, "l'utilizzo della tecnologia costituisce un elemento necessario per rendere possibile l'innovazione finanziaria" e "Le innovazioni Fintech semplificano strutturalmente le modalità di fruizione dei servizi finanziari da parte della clientela, consentendo di compiere con semplicità operazioni finanziarie in ogni momento ed ovunque ci sia connettività, utilizzando i propri dispositivi mobili".

- Con riferimento alla lettera C) ultimo paragrafo "Fattori di rischio elevato geografici", si prevede che i destinatari "stabiliscono l'importanza da attribuire ai singoli fattori di rischio inerenti al paese o all'area geografica, alla luce della natura e della finalità del rapporto continuativo". Si portano poi degli esempi che non chiariscono il concetto iniziale.

Si chiede di chiarire meglio cosa significhi il criterio dello stabilire l'importanza da attribuire ai singoli fattori di rischio e quali siano i parametri da utilizzare. Ciò anche in un'ottica di conformità del sistema.

Si segnala inoltre che la molteplicità delle fonti informative citate nell'allegato 2 paragrafo c da cui attingere per definire il rischio "paese" potrebbe essere fonte di incertezza per i destinatari delle disposizioni in parola, in particolare nel redigere policy efficaci e quindi determinare processi efficienti e univoci per la gestione dei rischi AML-CTF.

Si suggerisce quindi di determinare e/o fornire una lista di paesi a cui fare riferimento nella gestione di dette attività.

Osservazioni al documento di consultazione recante Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela

ALLEGATO 3 Procedura di video-identificazione

- Il primo capoverso dell'Allegato 3 prevede che *"I destinatari realizzano un sistema che garantisca, preliminarmente all'instaurazione della sessione audio/video, la cifratura del canale di comunicazione mediante l'adozione di meccanismi standard, applicativi e protocolli aggiornati alla versione più recente"*.

Osservazioni

In tema di video-identificazione, la novità più rilevante ed apprezzata è rappresentata dal riconoscimento, da parte dell'Autorità italiana, della possibilità, per gli intermediari bancari e finanziari e per gli altri "destinatari", di effettuare la stessa direttamente, senza l'ausilio di enti esterni, sempre nel rispetto dei determinati requisiti che ne garantiscano la sicurezza e la protezione dei dati. Tanto premesso, appare altresì opportuno introdurre la previsione per cui se il soggetto, invece di provvedere direttamente all'identificazione via video, decidesse di demandare ad un "Prestatore di servizi fiduciari" (certificatore) iscritto all'albo tenuto dall'Agenzia per l'Italia digitale, la responsabilità relativa alla regolarità delle procedure sarebbe da ricondurre al soggetto certificatore stesso.

- Il settimo capoverso prevede che *"I destinatari devono richiedere il consenso al trattamento dei dati personali contenuti nelle riprese audio-video, specificando tale aspetto nell'informativa da rendere all'interessato ai sensi delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali"*.

Osservazioni

Trattandosi di adempimento a fini antiriciclaggio si ritiene non necessaria l'acquisizione del consenso, in quanto le riprese audio-video sono effettuate ai fini di un adempimento agli obblighi della normativa antiriciclaggio. Inoltre, il riferimento all'informativa in questa ipotesi andrebbe ad avviso della scrivente eliminato, nel presupposto che l'informativa "generale" viene comunque sempre resa al richiedente l'apertura del rapporto ed essa contiene anche il riferimento al trattamento dei dati necessari per adempiere ad un obbligo di legge tra cui quelli in materia di antiriciclaggio.

- La lettera g) dell'Allegato 3 prevede che: *"l'operatore invia un sms che il cliente è tenuto a esporre al dispositivo di ripresa"*.

Osservazioni

Qualora confermato nella sua attuale predisposizione, il comma renderebbe molto complicata/impossibile l'identificazione tramite mobile (modalità utilizzata da diversi intermediari)

Osservazioni al documento di consultazione recante Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela

Si rappresenta infatti che a fronte dell'evoluzione tecnologica in atto, le sessioni audio/video possono essere effettuate dai destinatari anche per il tramite di apparati mobili (cellulare) tramite applicativi orientati all'usabilità e all'accessibilità da parte del cliente (c.d. "app").

Ne deriva che la previsione di mostrare al dispositivo di video ripresa il codice ricevuto via SMS impedirebbe tale particolare tecnologia, in quanto la "web-id" si sviluppa direttamente tramite cellulare.

Si auspica dunque una rimozione dello step di verifica in oggetto. Alternativamente, sempre ai fini di rafforzare procedure e modalità di identificazione della clientela, si ritiene ipotizzabile una soluzione che preveda la comunicazione a voce all'operatore di un codice inviato via sms al cliente.

- La lettera g) dell'Allegato 3 prevede altresì che: *"[l'operatore invia] una mail all'indirizzo di posta elettronica dichiarato dal cliente, con un link ad una URL appositamente predisposta per la verifica"*.

Osservazioni

Sul punto, stanti le modalità utilizzate dalla banca (i.e. mobile), l'attuale formulazione del comma comporterebbe una scarsa fruibilità del processo vista la necessità di interrompere la sessione audio/video per interagire con altri device o con altri applicativi. Nell'ottica di un incremento della sicurezza delle procedure di identificazione, qualora tale step di verifica tramite mail dovesse essere necessario, si ritiene ipotizzabile una soluzione che preveda tali controlli in una fase **temporale separata dalla video call costituendo presidio di verifica a sé stante come parte dei processi di adeguata verifica dell'intermediario, indipendentemente dalla procedura di video-identificazione.**

Si richiede, infine, di introdurre una previsione che tenga conto dell'evoluzione tecnologica in atto contemplando tra le modalità di verifica con invio codice altre procedure equiparabili a SMS e-mail.